

CXVI.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto d'una petizione — Istanza del Senatore Sylos-Labini sull'oggetto della petizione N. 3463 — Seguito della discussione del progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Discorso del Senatore Farina contro il progetto — Sospensione della seduta — Richiamo del Senatore Di Laconi per una rettificazione — Schiarimento del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Di Laconi — Seguito del discorso del Senatore Farina — Risposta del Regio Commissario ai varii appunti degli oppositori del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica ed il Regio Commissario.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della seduta di ieri.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni in contrario, il processo verbale si intenderà approvato.

(Approvato.)

Si darà lettura di un sonto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3512. Alcuni proprietari di case recentemente costrutte nella città di Genova domandano che venga modificato il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria nel senso che sia mantenute il privilegio di esenzione dai tributi loro concesso con Decreti reali. »

**Senatore Sylos Labini.** Domando la parola per una petizione.

**Presidente.** Il Senatore Sylos-Labini ha la parola.

**Senatore Sylos-Labini.** Prego il Senato di dichiarare d'urgenza la petizione del signor conte Luigi Prina, ex delegato del Governo sardo a Terracina, portante il N. 3463.

**Presidente.** Per quale motivo ?

**Senatore Sylos-Labini.** Nell'interesse della giustizia e della dignità del Governo:

**Presidente.** La Commissione delle petizioni terrà sicuramente in grande riguardo tutto ciò che si attiene alla giustizia ed alla dignità del Governo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO  
DI LEGGE PEL CONGUAGLIO PROVVISORIO  
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al signor Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Dopo che tanti e così distinti oratori e in questo e nell'altro recinto del Parlamento trattarono la materia nell'esame nella quale io vado ad inoltrarmi, parrà strano che io pure mi intrattenga il

Senato sopra una materia che può dirsi, o che almeno è da alcuni ritenuta, come completamente esaurita.

Certo, se a ciò fare io mi determino, non è per soverchia fiducia nelle debolissime mie forze; ma dacché voi mi avete onorato del mandato di far parte della Commissione per l'esame di questo progetto di legge, io credo debito mio di farvi conoscere le cause in forza delle quali io non potrei assecondare il parere della maggioranza della Commissione medesima.

Un altro motivo mi determina ad esporvi i miei sentimenti al riguardo, e questo motivo mi è tutt'affatto personale, perchè posto nella condizione di conoscere non per gli estesi ma per i discretamente numerosi possessi ai quali accudisco, le diversità esistenti fra diversi dei principali catasti del Regno, io ho creduto che non affatto disutili potessero riuscire quelle cognizioni che ho dei catasti medesimi.

In una discussione nella quale essenzialmente si deve tenere per massima fondamentale l'eguaglianza di tutti i contribuenti nel sopportare i pesi dello Stato, prima che io entri nel merito della medesima sento il bisogno di allontanare alcune eccezioni, dirò così, pregiudiziali che vennero poste in campo contro coloro che combattono il ministeriale progetto.

La prima di queste eccezioni consiste nel dire: voi venite a censurare questo progetto ora che ne conoscete i risultati. Ma perchè quando i germi di questo progetto furono adottati quando fu sparsa la semente che ora produce il suo frutto, voi non vi opponeste allora, voi non combatteste il Decreto che preludeva al progetto medesimo?

Per verità se questa eccezione fosse fatta fuori di qui, io comprenderei che potesse avere qualche peso; ma qui dove ciascuno di noi sa che nessuna legge può essere fatta senza che abbia il nostro consenso, è strano veramente che si venga a dire che si doveva intraprendere una discussione prima ancora che il progetto di legge fosse formulato, prima che il nostro parere fosse richiesto.

Altrode, Signori, il difetto di questa legge sta egli nelle massime fondamentali accennate dal Decreto; o sta nella erroneissima applicazione che ne venne fatta?

Io non esito un istante a dichiarare che se riconosco e giusto e fondato che una perequazione si studi, credo nello stesso tempo che sia impossibile di venire ad un risultato più contraddittorio, più sperequante di quello che il preteso progetto di perequazione presenta.

Dunque questo argomento che fu messo in campo non ha evidentemente valore alcuno.

Una seconda eccezione fu quella di dire: Ma che? Voi che vi opponete a quanto fa il Governo non sapete suggerire niente di meglio: suggerite un altro sistema che sia migliore di quello del Governo. Per verità, Signori, questa obbiezione è strana. Il Governo ha fatto studiare tre anni questo progetto, dopo tre anni ne è venuto fuori, a mio credere un *ridiculus miss*; e voi

volete che noi in tre settimane o quattro vi presentiamo un altro progetto? Dunque anche questa eccezione è affatto destituita di fondamento.

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, che mi rincrebbe di non vedere attualmente al suo banco, metteva in campo ieri due singolari argomenti per sostenere che l'aumento che si impone alle antiche provincie dello Stato è tollerabilissimo, e che infine se pur dovesse riuscire pressochè intollerabile, esso avrebbe però fruttato un grandissimo vantaggio, cioè: che si perequassero internamente i vari catasti delle varie provincie e comuni delle antiche provincie dello Stato.

Prima di tutto l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, alludendo a non so chi (a me no certamente) disse che taluno che pel passato aveva trovato possibile l'aumento di 7 milioni per le antiche provincie, ora lo combatte. Ma l'onorevole Ministro ha dimenticato sgraziatamente alcuni importantissimi fatti. Questi consistono in che quando questa pretesa adesione all'aumento di 7 milioni venne data, non era ancora in vigore il catasto della Sardegna che, tutti voi sapete, rende da 2 a 3 milioni, di maniera che questi pretesi 7 milioni verrebbero già ridotti a 4 o 5. Inoltre a quell'epoca era aggregata alle antiche provincie la Savoia, e tutti sanno che quella provincia aveva un catasto piuttosto tenue, sull'aumento del quale potevasi naturalmente contare. Infine ha dimenticato che anche Nizza che pure aveva un catasto assai tenue faceva parte delle provincie medesime.

Per conseguenza voi vedete a cosa si riduce questa osservazione del signor Ministro dei Lavori Pubblici, che presso a poco può dirsi un mero equivoco.

Resta a dire del subriparto. Il subriparto è necessarissimo, io ne convengo; ma che? o Signori, per porzionare le forze di una determinata provincia a sostenere un peso voi le aggraverete tutto in modo insopportabile? Per verità che questo è un mezzo nuovo.

Ammazzate il camello, poi ditemi se potrà equilibrare il peso...

Infine, un'ultima eccezione pregiudiziale fu messa in campo, ed è che non si tratta ora di una operazione definitiva e che quindi è superfluo andare ad indagare se veramente fondata in giustizia sia l'operazione medesima; che adesso si stanno facendo studi per fare una operazione definitiva e che quindi quest'aggravio è transitorio, e riesce affatto inopportuno il muoverne alle lagnanze.

Anzitutto, o Signori, una sgraziatissima esperienza non solo del mio paese, ma anche di tutti gli altri, mi ha convinto che in fatto di imposte il provvisorio per lo più si converte, se non in perpetuo, in poco meno che tale.

Io vorrei che coloro che hanno tanta fede nella provvisorietà sapessero addurmi un esempio solo in cui la provvisorietà in fatto di imposta non sia stata completamente smentita dal fatto.

Per conseguenza anche a questa obbiezione, dirò

così, pregiudiziale, lasciate che io non accordi importanza veruna. Ciò posto scenderò all'esame del progetto, ed anzitutto vi dirò l'impressione che ricevetti io stesso esaminando, o per meglio dire dando un'occhiata (perchè esaminare mi sarebbe riuscito impossibile) a quell'enorme faragmine di progetti, a quell'indigesta mole di documenti o poco esplorati, o niente esaminati, e disordinatamente raccapezzati insieme che ci vennero forniti.

Questo mio esame tendeva a farmi conoscere, e ad farmi una idea esatta del sistema che avesse predominato nell'animo dei membri della Commissione governativa per vedere se il sistema medesimo avesse veramente basi razionali che potessero persuadere della giustizia dei risultati. Posto, come io vi diceva, in condizione di poter fare confronto fra i cadasti dei diversi compartimenti catastali di diversi antichi casia precedenti Stati, io aveva riconosciuto bensì, ed amo dichiararlo fin d'ora, che meno aggravate in fatto da questo genere d'imposta erano le antiche provincie dello Stato, ma che questo vantaggio era di gran lunga inferiore a quello che veniva calcolato, e che quindi il sopraccarico che alle provincie medesime volle addossarsi di un 62 1/2 per cento di più dell'attuale imposta prediale riesciva enorme non solo, ma tale da costituire una sperequazione maggiore assai di quella che attualmente sussiste fra i vari compartimenti catastali dello Stato.

Io adunque, come diceva, fra quei 15 o 16 progetti che furono formulati dalla Commissione cercava quale potesse essere quello che veramente avesse determinato la maggioranza della Commissione governativa ad aderire al preferito progetto che si avvicinava a quello che fu poi adottato dall'altro ramo del Parlamento, e presentato dal signor Ministro alla vostra deliberazione. Ma ho il dolore di dire che non sono riuscito a cavar fuori nulla, perchè in quel *Caos*, confesso veramente che non mi fu possibile di trovare qual sia il punto da cui partì la luce che irradiò il progetto adottato.

Ridotto a questa posizione ho dovuto fare un esame succinto di alcuni dei punti principali da cui parmi che si siano prese le mosse per giungere all'attuale risultato; questi punti principali mi sembrano i seguenti:

Si guardò anzitutto la popolazione dei vari compartimenti catastali. Si prese in secondo luogo ad esame i catasti vari delle singole provincie, si procurò di corroborare quei catasti con un numero di indicazioni statistiche economiche raccolte qua e là e come fu possibile; infine si passò ad un terzo sistema, si venne cioè ad uno spoglio di contratti di vendita seguiti nei vari compartimenti catastali. A questo spoglio si aggiunse un calcolo della ragione dell'interesse che si ritenne prevalente nei singoli compartimenti catastali, e si procurò di determinare la relazione fra la ragione dell'interesse e la rendita censuaria di ciascun compartimento: ed infine dal confronto del prezzo di vendita si dedusse il valore della rendita censuaria di

ciascuno dei compartimenti medesimi, per quindi venire ad un riparto, che se non è quello della legge, è almeno uno di quelli che maggiormente vi si avvicina.

E dico che vi si avvicina, perchè nonostante che si sia molto gridato sulla coincidenza dei risultati, io mi riervo di far vedere al Senato, che un solo fu il risultato, in cui vi fu coincidenza, cioè il finale, ma che fra quelli che vi condussero, non vi fu coincidenza giammai.

Come vedete, il primo sistema, cioè quello sul quale si basò l'imposta territoriale sul numero della popolazione è un sistema che tenderebbe niente meno, che a convertire l'imposta territoriale in un'imposta di capitazione.

Ora tutti voi meglio di me sapete che di tutte le imposte quella di capitazione dappertutto fu giudicata per la peggiore, e ciò mi basta.

Questo sistema inoltre tende a stabilire un rapporto certo fra il numero della popolazione e la rendita del suolo, rapporto che non esiste nemmeno.

Che errori economici tanto massicci si potessero mettere in campo quando la scienza economica era ancora nei suoi incunaboli, io lo capisco, e capisco ben anche che i *fisiocratici*, i quali ritenevano, che non vi fosse, che la rendita della terra, che veramente esprimesse una ricchezza, cadessero in questo errore; ma che al giorno d'oggi si ripeta questo argomento, permettete che io ne faccia un po' le meraviglie.

Nacqui in un paese in cui una metà o più della popolazione vive del mare; a chi mi affaccia questo argomento mi viene la voglia di ripetere una risposta che ricordo aver udito da bambino.

Eravi un buon individuo del continente che giunto nella mia città natale, domandava ad uno del paese: Ma dove sono i vostri campi, i vostri prati? E quegli accennando al mare rispondeva: Eccoli dessi non vi paiono abbastanza estesi?

Eccovi, Signori, la risposta del volgare buon senso a chi pretende di dedurre dalla popolazione un argomento della ricchezza territoriale, della rendita del suolo, e quindi della imponibilità della medesima, perchè, siccome al giorno d'oggi non è più controverso, che ogni lavoro è sorgente di ricchezza; così è evidente che la ricchezza non può più desumersi da un solo ramo d'industria, ma deve distendersi a tutti i rami della medesima; e siccome una gran parte della popolazione nei diversi rami dell'industria si riparte; così è naturale che non esista più nessun necessario rapporto fra la produzione agricola ed il numero della popolazione, specialmente quando una gran parte della popolazione medesima si alimenta, e si esercita continuamente in un'industria diversa dall'industria agricola.

Scendo ora all'esame del secondo fra i principali criteri che servirono di base ai 15 o 16 progetti messi in campo o dalla Commissione, o dai membri della medesima, cioè quello desunto dai catastri e da altre in-

formazioni economiche assunte da coloro che formularono questo secondo genere di progetti.

Per poter assumere un unico sistema di cadasto vigente per base di un calcolo generale, evidentemente bisognava prima di tutto pareggiare fra loro e nei loro risultati le basi dei diversi catasti, mentre se non si pareggiano le basi non si potrà mai nei catasti attualmente esistenti avere una base per dedurre dall'uno quello che si debbe pagare nel sistema dell'altro. Ora i sistemi vigenti in Italia in fatto di catasti sono diversissimi, e si può dire che nell'Italia tutti i sistemi di catasti diversi che si conoscono siano in attività.

Infatti noi abbiamo in Italia catasti basati sul sistema della stima parcellare, come sarebbe ad esempio quello di Lombardia: ne abbiamo un altro basato sulle denunce, come sarebbe ad esempio quello della Liguria: ne abbiamo infine di quelli basati sullo spoglio dei contratti come sarebbe quello delle provincie Napoletane.

Or dunque se noi non pareggiamo le basi di questi singoli catasti noi non potremo mai venire ad una unità di rapporto la quale metta il riparto dell'imposta in relazione diretta colla massima generale dello Statuto, che ciascuno debba contribuire alle spese dello Stato in proporzione del suo avere. Se non abbiamo dunque un dato comune da cui desumere questa proporzione risulterà sempre la sproporzione vigente, ed anche forse maggiore.

Ma nella determinazione della rendita catastale o censibile nei metodi vigenti in Italia vi sono attualmente disparità grandissime. In Toscana ad esempio la rendita catastale è una rendita netta, deducendosi preventivamente da essa le spese provinciali, comunali, di arginatura di fiumi e torrenti ed altri simili. In altri paesi invece la determinazione della rendita censuaria è fatta senza questa prededuzione. Dunque anche per questo motivo è indispensabile per poter dedurre con fondamento dai catasti esistenti una base comune di tassazione, che tutti questi elementi vengano pareggiati fra loro.

Infine vi è una differenza essenziale, e su questo prego il Senato di voler essermi cortese della sua benigna attenzione, giacchè l'enorme sproporzione che sussiste nella valutazione dei terreni delle provincie dell'antico Piemonte e le altre provincie in seguito al progetto che si sta discutendo, io credo che dipenda appunto in modo principalissimo dal non aver tenuto conto di questa circostanza. La circostanza alla quale accenno si è la sperequazione naturale che nasce nei catasti fatti anticamente in forza di miglioramenti sopravvenuti dall'epoca in cui i catasti stessi vennero attivati.

Questa sperequazione è riconosciuta senza dubbio da tutti gli scrittori di questa materia, e venne rimarcata specialmente nella Lombardia allorchè si trattò di porre in relazione e perequare l'antico censimento milanese fatto in scudi col nuovo censimento stato ordinato dal Governo austriaco e valutato in lire austriache.

Di questa sperequazione fa cenno principalissimo il signor Nervo nella sua relazione fatta alla Commissione governativa a pagina 40, nella quale parlando della sperequazione riconosciuta fra l'antico catasto e quello fatto dietro le disposizioni del Governo austriaco in quelle provincie, così si esprime:

« Riuscirono i due catasti dissomiglianti di sostanza quanto ai terreni, primo (notate bene che lo mette per il primo) per essersi le antiche stime riferite al loro stato di coltura nel 1754, mentre le nuove si riferirono al loro stato nel 1828. »

Ora, Signori, se non si tiene conto di questo fatto gravissimo, o se, come andrò indicando in appresso per stabilire la perequazione generale voi vi riportate al censimento come fu fatto nel Piemonte in parte un secolo ed un quarto fa, in parte quasi cento anni fa, voi ne avrete degli errori gravissimi.

Permettetemi qui che per dimostrarvelo io faccia un caso pratico che io dedurrò da documenti autentici, giacchè non vorrei che alcuno potesse supporre che per agevolarmi la dimostrazione del mio assunto io immaginassi cose meno fondate e meno appoggiate a documenti; dunque io dedurrò questo caso da fatti autentici. Come tutti sanno il catasto delle antiche provincie si divide specialmente in due, dirò così, principalissime frazioni; una di queste è retta dall'antico catasto lombardo che venne con identiche norme applicato alle provincie che furono col trattato di Worms cedute al Piemonte; queste provincie sono: la Lomellina, Novara, Voghera, Pallanza, Tortona ed Alessandria.

In alcune di queste provincie il censimento era già ultimato quando venne fatta la cessione, ma era ultimata, dirò così, l'operazione di campagna, ma non ancora nè compiute, nè pubblicate le stime; in alcune altre questi lavori non erano che iniziati e vennero compiuti per un ordine apposito dell'autorità allora regnante in queste stesse provincie con norme perfettamente identiche a quelle della Lombardia. Questo catasto pareggiato al Lombardo ammetteva una variazione di tassazione a seconda delle singole colture che si verificavano in ciascun comune; questa tassazione era determinata nel modo seguente, come si trova nel Dubois ove ciascuno potrà occorrendo verificarlo, al tomo 20.

Vennero, dico, in media censiti gli aratorii sei scudi, una lira e 5/8 per ogni pertica; i prati 12 scudi, 2 lire e 4/8 per ogni pertica; le vigne 8 scudi, 2 lire e 7/8 per pertica; i boschi 2 scudi, 3 lire e 2/8 per pertica. Ora supponiamo che esista un territorio, l'estensione del quale sia di 6000 pertiche, e supponiamo che questo comune avesse, quando fu censito, 3000 pertiche di boschi, 1500 pertiche di vigne, 1500 pertiche di campi; il suo censimento sarebbe il seguente, e vi prevengo che in questo non tengo conto delle frazioni di scudo per semplificare i risultati e rendere più agevole a chi sente, ma non ha sott'occhio, calcoli, il tenervi dietro.

Tre mila pertiche di boschi censite a 2 scudi per

per pertica danno 6000 scudi di censimento; 1500 pertiche di vigna a 8 scudi per pertica danno 12 mila scudi di censimento; 1500 pertiche di campi censiti a 8 scudi la pertica danno 9000 scudi di censimento; totale estimo del comune 27 mila scudi. Supposto il valore venale dello scudo di estimo (faccio una supposizione che si avvicina molto alla realtà), supposto, dico, il valore venale dello scudo d'estimo di lire 20: avremo per tutto il territorio un valore venale di 540 mila franchi.

Supponiamo ora che due delle tre mila pertiche di bosco siano state, per l'apertura di un canale irrigatorio come è avvenuto in molte parti dello Stato, convertite in prati; in ciò voi vedete che non vi è niente di strano, specialmente se andate nelle pianure nelle quali si sono aperti molti nuovi canali irrigatorii. Evidentemente queste due mila pertiche di cui è stata cambiata la coltivazione rappresentano un valore venale che, tenuto per base giusta l'estimo antico, non corrisponde più al valore dei 4 mila scudi, ma corrisponde al valore di 24 mila scudi d'estimo.

Questo è evidente perchè se il bosco quando si fece il censimento era censito due scudi per pertica perchè era bosco, ora che da bosco venne convertito in prato, dal valore di due scudi che aveva acquistato col cambiamento invece un valore di 12 scudi per pertica. Credo che nessuno possa rievocare in dubbio questa dimostrazione.

Voi dunque avrete in questi antichi 4 mila scudi di estimo non un valore di 80 mila lire, ma un valore venale di 480 mila franchi.

Fate ora che ivi prendendosi per base di perequazione lo spoglio dei contratti, che è l'unica base *razionale*, della quale trovai fatto cenno in tutta quella gran faraggine di progetti dianzi accennati; fate, dico, che prendendo questa base si valuti l'intero territorio. Se l'ufficio che fa questa operazione scarta per le variazioni di coltivazione avvenute questi contratti dallo spoglio, il valore venale desunto dell'estimo del comune, resta sempre di lire 540,000. Ma se invece tal contratto è nello spoglio compreso, siccome ai 4000 scudi spogliati verrà attribuito un valore venale non di lire 20, come era originariamente, ma di lire 120 caduno, perchè sono stati convertiti in prati, così ne seguirà che facendo l'operazione prescritta dalle istruzioni diramate agli uffici che dovevano operare lo spoglio dei contratti, il valore del territorio verrà giudicato di lire 3,140,000, e così quasi sei volte di più di quello che sarebbe stato valutato escludendo lo spoglio del contratto medesimo.

Voi dunque vedete, o Signori, quale immensa necessità ci sia, se si vuol fare una operazione anche provvisoria, ma di vera perequazione di catasto, di fare avvertenza di scartare dallo spoglio dei contratti quei terreni dei quali è stata variata la coltura; se no vi troverete nell'imbarazzo, che questi terreni avendo ancora l'estimo di conto, di centoventi, di centotrenta anni fa in forza della coltura che avevano allora e che

venne poi cambiata, attribuirete non ad essi soltanto, ma a tutti gli altri terreni, di cui determinate il valore dipendentemente dallo spoglio dei contratti, attribuirete, dico, un valore che sarà quadruplo, quintuplo o sestuplo del vero, a seconda della variazione di coltivazione che i terreni medesimi hanno subito.

Ho detto come fosse stata riconosciuta questa circostanza come una fonte gravissima di sperequazione, e non ostante io vedo con sorpresa che di ciò la Commissione non tenne nel fatto conto veruno.

Se non che a questa mia asserzione si contrapporrà forse un'osservazione contraria, e si dirà: eh, se questo è successo nelle antiche provincie, è successo anche nelle altre. Dunque a che ci venite voi additando questa circostanza di fatto completamente trascurata come una fonte di sperequazione? Voi siete in errore; questo si è verificato dappertutto, e quindi si è fatta una proporzione dall'essersi questa circostanza appunto da per tutto avverata.

Signori, quest'asserzione è completamente erronea, perchè voi vedete come per un catasto recente questa circostanza non possa avere alcuna importanza.

Immaginate, per esempio, il catasto della Sardegna. Ma da 8 o 9 anni a questa parte che quel catasto è in vigore non possono essere avvenute le variazioni di coltivazione che hanno avuto naturalmente luogo nei paesi dove queste variazioni hanno potuto compiersi nel corso di un secolo o nel corso di poco meno che un secolo e mezzo.

Dunque evidentemente questa fonte prima di disuguaglianza, di sperequazione che era riconosciuta, che era accennata come tale nei documenti stessi che stavano davanti alla Commissione, non venne menomamente valutata, non ne venne tenuto conto.

Dunque voi avete una fonte di sperequazione gravissima che vizia tutto il sistema delle vostre operazioni.

Quasi che poi questa fonte di sperequazione (per parlare della quale io dovetti interrompere l'ordine delle mie idee, onde accennare al terzo sistema fra quelli che vennero presi per base dei varii progetti che si sono formulati) quasi che, dico, questa fonte di sperequazione non bastasse per rendere già questo secondo sistema sommamente vizioso e cagione di errori, vi si aggiunse anche un certo ravvicinamento così strano, così capriccioso, che per verità io sono meravigliato come abbia potuto una cosa simile venire in mente ad uomini che per altro io riconosco degni del massimo rispetto o della massima stima e per i quali professo il più sincero ossequio.

Come vi diceva dunque venne in mente agli autori di quel progetto di pareggiare, per esempio, la massima parte della Liguria alla provincia di Bergamo.

Ma da parte del cielo, che analogia questi signori hanno trovata fra il Bergamasco e la Liguria, tranne quella di essere entrambe provincie montuose? Che analogia trovarono fra i prodotti del Bergamasco e quelli del Genovese?

Crescono forse sul Bergamasco gli oliveti, gli aranci, gli agrumi?

Abbiamo forse in Liguria la estesa coltivazione di cereali e di gelsi che era in passato, ed ora sgraziatamente non più, tanto prospera nel Bergamasco?

No, niente affatto, colture e produzioni sono affatto diverse.

Ma vi è forse un' analogia nel sistema economico di coltivazione? Niente affatto. Noi abbiamo in Liguria il sistema delle mezzadrie generali invalso dappertutto. Non credo che questo sistema prevalga nella provincia bergamasca.

Ma che? mancavano forse nelle rimanenti parti d'Italia provincie aventi cadasti, che avessero analogia di produzioni e di coltivazioni e di sistema di amministrazione agraria simili a quello della Liguria? Certo che no; mentre che quasi tutte le italiane sponde del Mediterraneo hanno prodotti ad un dipresso identici a quelli della Liguria.

La mezzadria è in vigore in Toscana, come tutti sanno, e quasi esclusivamente prevale in quella località.

Perchè adunque andare così a capriccio a paragonare la maggior parte della Liguria al Bergamasco, col quale non aveva attinenza alcuna?

Una ragione però c'era, ed era che Bergamo è una delle provincie ove si paghi più che in altri cadasti d'Italia; e quindi si è stimato opportuno, quantunque non vi fosse alcuna analogia, di pareggiare i cadasti delle due provincie sovraindicate.

Dimenticavo per altro di dire che veramente una analogia c'è, ma di questa nella perequazione non si è tenuto conto; anzi sgraziatamente aggrava enormemente le condizioni di coloro che in tale circostanza si trovano, ed è che tanto la Liguria quanto il Bergamasco sono flagellati dalla crittogama.

Quanti e quali errori poi si facessero strada nella raccolta di quei dati che si dissero statistici, raccolti qua e là o anche da informazioni, io non saprei dire. Per esempio, trovo in un certo progetto che vi sono 300 ettari di oliveti nella provincia di Novi, e vi prego di credere che chi è capace di trovare una sola pianta di oliva in quel circondario sarà un'araba fenice. Abbiamo in compenso 15 ettari di prati nella provincia di Genova, ma se si scambiano per prati i gerbidi delle montagne, eh! allora ne abbiamo molto di più. Forse ce ne saranno almeno parecchie centinaia di ettari; ma prati davvero, io credo che quello che li trovasse avrebbe diritto ad avere il premio almeno di un trono! Vi si posero poi 73 ettari di campi, che davvero non so dove siano e viceversa soli 50 ettari di vigna; e credo che ve ne esistono parecchie centinaia, che senza far torto alla mia provincia superano i 200. Troverete per esempio che Alessandria ha un'estensione geografica di 85,000 ettari ed una produttiva di 86,000 di maniera che la produttiva supererebbe la

geografica, e così via via. (*Rumori al Banco dei Ministri.*)

Ciò posto voi certo non maraviglierete se io farò eco all'autore stesso di quel progetto, il quale a pagina 123 dei verbali della Commissione sosteneva che con tale progetto veramente non si voleva arrivare ad un risultato (sono le frasi precise), ad un risultato *logico e razionale*, ma che bastava fare qualche cosa che potesse avere esecuzione.... (*Rumori al banco della Commissione.*)

Ora, Signori, se in fatto d'imposta mettete per base che non sia necessario di fare niente di *logico e razionale*, ma solo qualche cosa di possibile, nello stesso modo che avete imposto 20 milioni di più circa, potete imporne 200, perchè bene o male che ciò sia, la base dell'imposta, che è la terra, non fugge, e vuol dire che se i contribuenti non potranno pagare, voi li esproprierete, ma l'imposta almeno per qualche anno sarà pagata.

Del resto, Signori, l'anzidetta dichiarazione io la accetto perchè emana da uno degli autori di questo progetto.

Ma la conoscenza delle circostanze indicate persuase la Commissione alla ricerca di un terzo sistema nel quale, senza abbandonare la base dei catasti, si procurasse di stabilire una attualità ed unità di riparto fra i vari catasti attualmente esistenti in Italia per ricavarne poi la pretesa perequazione che si vuole colla legge attuale imporre.

Questa attualità ed unità di rapporto si credette poterla rinvenire nello spoglio dei contratti di vendite che ebbero luogo in Italia nel decennio che corse fra il 1850 ed il 1860.

Se di questa base si fosse fatto l'uso opportuno e conveniente, se nella esecuzione del lavoro si fosse tenuto conto di tutte le circostanze influenti, io credo veramente che, trattandosi di un'operazione provvisoria, difficilmente si sarebbe potuto trovare in genere una base più adatta per il risultato che si voleva ottenere.

Se non che, anche a questo riguardo, esistevano delle circostanze generali che avrebbero potuto far trovare meno opportuna questa base medesima.

Queste circostanze generali consistevano nell'anormalità del periodo durante il quale i contratti seguiti si prendevano ad esaminare; anomalie dipendenti e dalle variate circostanze politiche e dalla perturbazione inerente alle medesime, e specialmente, trattandosi di valutazioni di terreni e di prodotti agrari, dalla circostanza dello sviluppo di due gravissime malattie, le quali, come tutti sanno, affliggono grandemente e acclamano immensamente le produzioni del suolo italiano; e non solo le scemano, ma costituiscono una grande sproporzione fra i prodotti dei terreni che sono infetti da queste malattie, e quelli che affetti non sono, sebene entrambi egualmente censiti.

Io so che a questo riguardo venne risposto, ed opportunamente fino ad un certo punto, che non si poteva

fare altrimenti, perchè o mancavano gli uffici presso i quali trovar raccolti i dati relativi alle vendite, o non esistevano prima i catasti coi quali le vendite si volevano mettere in relazione. Ma, o Signori, se questo costituisce una scusa ammissibile in fatto di esecuzione, non costituisce certo una giustificazione del risultato, mentre nessuno potrà contraddire, nè contrastare che, esistendo queste due malattie ed avendo inferito, hanno creato un'enorme sperequazione nelle valutazioni relative ai terreni, epperò, se ciò può essere una scusa pel fatto, non scusa però che si sia voluto persistere in un sistema che, peccando nelle basi, doveva riuscire a risultati completamente fallaci.

Ed oltre le cause direi quasi generali che rendono meno attuabile in tali circostanze il progetto sovraindicato, nell'esecuzione poi si verificarono sconci gravissimi.

Quando venne emanata la prima circolare si erano avute presenti le principali circostanze che sarebbe stato indispensabile avere di mira nello spoglio dei contratti medesimi posti a confronto coi singoli cadasti vigenti nei singoli paesi.

Queste istruzioni consistevano nel richiedere agli uffici che erano consultati le indicazioni seguenti:

1. Un estratto delle tariffe di stima definitivamente sancite dalle autorità competenti, estese almeno a dieci comuni per ogni circondario;

2. La varia qualità di coltura esistente in ciascuno dei prescelti comuni.

E qui permettete che io insista in quella circostanza che dissi essersi posteriormente trascurata, cioè della varia qualità di coltura, ed essersi trascurata non solo per il tempo presente ma anche per il passato onde non cadere nel pericolo di cui vi ho fatto cenno, di ritenere, cioè, un territorio siccome di un valore quadruplo, quintuplo o sestuplo del vero suo valore venale;

3. Il numero delle classi in cui ciascuna qualità di coltura veniva diviso;

4. L'estimo fissato per ogni ettare a ciascuna qualità di coltura;

5. La superficie in ettari di ciascuna qualità di coltura;

6. Il corrispondente estimo di ogni qualità di coltura nel circondario.

Questa circolare aveva avuto in mira veramente di far eseguire l'operazione in modo che potesse riuscire proficua, ed avesse una base attendibile per una vera perequazione.

Sgraziatamente non essendosi potuto ottenere queste indicazioni, il Ministro diramò un modello nel quale lasciando pressochè intieramente da parte poco meno che tutte le indicazioni, delle quali aveva riconosciuto l'utilità primitivamente, si contentò di chiedere: la superficie complessiva dei fondi rustici descritti nei contratti; la somma dei prezzi di vendita relativi; la somma dei relativi allibramenti catastali; il prezzo medio per

ettare dei fondi descritti nei contratti di vendita; il rapporto medio tra il valore venale o prezzo di vendita dei fondi, ed il loro estimo catastrale.

Voi vedete quindi, che accontentandosi di queste indicazioni, egli ha perduto completamente di vista il criterio principale per poter dedurre con fondamento che i terreni venduti potessero stare in relazione con i terreni dello stesso territorio che non erano ancora stati venduti; giacchè come rammentate benissimo se da un contratto di vendita di una pertica di bosco, deduco il valore di vendita di tutto il territorio nel quale vi siano prati in gran numero si cade in un enorme errore in meno di valutazione. Se viceversa da una vendita di una pertica di prato deduco il valore delle pertiche di bosco, cado in un eccesso di valutazione nel senso contrario.

Dunque nel modello stampato per lo spoglio dei contratti, distribuito a tutti gli uffici che dovevano farlo, si perdettero completamente di vista il punto principalissimo d'ogni censimento, che è quello di distinguere fra loro le varie colture che vigono nel territorio del quale si vuole calcolare il valore desumendolo dalla rendita. Vero è che come ultimo avvertimento per questo spoglio dei contratti si disse che coloro che lo eseguivano avessero in mira che qualora per qualcuno dei fondi indicati nei contratti enumerati in ciascuna tabella, non si riuscisse a trovare nei libri catastali il relativo estimo questi si escludessero dall'esame sia della superficie che del prezzo della vendita: ma ciò non aveva nulla a che fare colla indicazione della natura della coltivazione del fondo all'epoca in cui ebbe luogo il suo censimento.

Infine si avvertì di escludere dallo spoglio quei contratti i quali presentavano circostanze anormali. Ma siccome di queste circostanze anormali non fu fatta indicazione veruna specifica, ne nacque che coloro che soprintendevano lo spoglio la intesero in modo diverso e quindi ebbe interpretazione ed esecuzione affatto diversa in tutti i compartimenti catastali.

Oltre ciò poi in fatto sia per inavvertenza, sia per qualunque altra circostanza della quale ora io non saprei indicare la causa, succedettero errori enormi.

Ieri l'onorevole conte Di Revel accennando allo spoglio della provincia di Torino indicava come ad esempio una vigna che è una villeggiatura (che ciò qui si indica con tale nome) fosse stata scambiata per un terreno a viti. Ora di questi errori non un solo, come il signor conte Di Revel ebbe ad indicare, ma ve ne sono moltissimi. Ma se io non mi dilungherò ulteriormente per indicarvene una considerevole quantità che dal conte Di Revel e da me furono notati precisamente su questi registri, tuttavia citerò in pure un fatto molto più importante di quello citato dal conte Di Revel, ed è il seguente che leggo a pagina 3 del registro dell'insinuazione di Torino. Trovo un contratto fra Ferogli Domenico e Arborio Ferdinando di un ettare e nove centiare di terreno venduto per niente meno che 80,665

franchi, prezzo evidentemente non di terreno coltivo, ma di area fabbricabile.

Siccome poi questi e molti altri errori o di questo o di altro genere esistono negli spogli medesimi, ciò vale a dimostrarvi con quanta poca avvertenza gli stessi siano stati fatti.

Vero è che l'onorevole Senatore Correale assicurava che tutto era andato in perfetta regola, ma nebbene io abbia verificato i registri piuttosto che le altrui asserzioni, in proposito di questa perfetta regola, non ho potuto convincermi.

Ed ora permettete che vi faccia conoscere, sempre per esempio, un altro errore assai più madornale, ed eccolo: nello spoglio dei contratti del circondario di Napoli, i quali riuscirono di una tenuità favolosa, perchè mentre la provincia di Torino ha dato uno spoglio di contratti per 91 milioni, la provincia di Napoli ne ha dato uno di 6 milioni e poco più, e se vi fu chi lo indicò, per di più lo indicò per l'errore che ora sto per indicarvi, e che mostra con quanta precipitazione siasi fatto il lavoro, e come nessuno lo abbia controllato davvero. In questo circondario di Napoli, dico si spogliarono i contratti di vendita dei fabbricati e dei terreni; e, cosa singolare! stando allo spoglio, in 10 anni non si sarebbero fatti contratti nel circondario di Napoli su terreni che per un milione e poche centinaia di mille lire; viceversa in case si sarebbero fatti contratti per lire 4,036,167. Questo è il risultato che abbiamo nello spoglio finale del registro; ma riportando tale spoglio nella tabella che sta in capo del registro stesso, sapete cosa si è fatto? Si è attribuito alle case il valore degli stabili, ed agli stabili il valore delle case, cosicchè gli stabili che erano di un valore di un milione, sono diventati del valore di quattro e più milioni, mentre si è lasciato per altro identica la cifra del loro censimento.

Voi dunque vedete che enorme errore sia questo, mediante il quale viene quadruplicato il valore vero di un'identica somma di censimento.

Signori, se vi dovessi analizzare a questo modo l'immensa farragine di dati che sono stati trasmessi al Parlamento, non finirei di parlare forse nemmeno per questa giornata, e mi accorgo che già sufficientemente ho tediato il Senato, quantunque debba dire ancora non poche cose.

Ma oltre lo spoglio dei contratti, che voi vedete come sia stato eseguito nel mandare l'operazione ad effetto, non si badò poi alla natura degli uffici a cui si commettevano. Ora anche questa inavvertenza diventò fonte di sproporzione grandissima.

Nelle antiche provincie, gli atti o registri sui quali si doveva registrare questo spoglio, si diressero agli uffici d'insinuazione; ma questi spogli portavano una colonna nella quale si doveva registrare l'ammontare dell'estimo del fondo venduto, e l'ammontare complessivo dei territori che si voleva non censire ma valutare venalmente, se mi è permessa questa espressione, col

mezzo dello spoglio dei contratti e del prezzo del terreno che era stato venduto.

Come tutti sanno, presso gli uffici d'insinuazione delle antiche provincie non esistono registri catastali, ne viene la conseguenza che queste colonne furono lasciate perfettamente in bianco dagli uffici d'insinuazione e vennero trasmessi invece dagli insinuatori i registri ai singoli catastrari comunali, perchè riempissero le colonne medesime, applicandovi le rispettive cifre.

Ora voi vedete che il catastraro comunale, il quale solo avrebbe avuto il mezzo di riconoscere se esisteva o no quella tale variazione di coltura che vi ho detto essere fonte di gravissima sperequazione, questo catastraro, dico, non aveva più niente a fare tranne riempire la colonna, mentre la scelta dei contratti già era fatta dagli insinuatori, i quali non potevano conoscere la sperequazione nascente per avventura dalla variata coltivazione dei fondi.

Dunque la conseguenza si fu, che gli insinuatori spogliarono indistintamente tutti i contratti, ed essi non furono neanche gli insinuatori, che ciò fecero, giacchè io dimenticavo di dirvi che, siccome l'operazione era molto voluminosa, così si stimò opportuno di darla a cottimo, ed affidarla a semplici scrivani a tre centesimi per contratto, affidando cioè a questi cottimisti lo spoglio del registro della insinuazione.

Ora questi cottimisti, appena talvolta sapevano scrivere correttamente e senza errori di grammatica e di ortografia, ed anzichè scegliere, semplicemente copiavano materialmente i registri dei singoli uffici.

Ora come volete che costoro tenessero conto delle anomalie che il signor Ministro aveva detto di escludere dallo spoglio? Essi nè potevano, nè sapevano riconoscere anomalie alcuna, e quindi tutti i contratti non eccettuati in tutto ed in parte dal pagamento delle tasse di insinuazione furono spogliati; e quando questo spoglio dei contratti venne trasmesso a quell'unico ufficio che avrebbe potuto tener conto delle anomalie catastali, e delle variazioni specialmente di coltura, quest'ultimo ufficio non aveva nessun altro incarico tranne quello di riempire le colonne in bianco che gli erano state trasmesse. Difatti in tutti gli spogli che ho potuto esaminare non ho trovato che un solo catastraro abbia lasciato in bianco alcuna indicazione relativa a vendita di terreni censiti; il che vuol dire che nessun catastraro ha fatto esclusione di contratti indipendentemente da quella variazione di coltivazione che vi ho mostrato essere fonte potentissima di sperequazione nel giudizio del valore venale dei beni di un territorio. Viceversa poi in altri luoghi l'operazione venne commessa ad uffici i quali avevano presso di loro, o per base principale della operazione loro, i catasti ed il censimento dei terreni delle singole località.

Conseguentemente questi uffici, a differenza di quelli delle antiche provincie, potevano eseguire, e vi è tutta la certezza morale che abbiano eseguito lo spoglio dei contratti soltanto dei beni dei quali non era stata va-

riata la coltura, perchè riconoscevano che quella indicata nel contratto era quella che corrispondeva alla coltivazione che avevano i terreni al momento in cui il censimento venne eseguito. Siccome poi nella perequazione specialmente delle antiche provincie si è preso il punto di partenza dal censimento lombardo, deggio osservare che questa operazione per la Lombardia venne affidata ai così detti uffici di Commisurazione; così a questo riguardo è necessario che io rammenti brevemente alcune circostanze.

In Lombardia, come tutti sanno, secondo il Codice austriaco, per il passaggio delle proprietà non era necessario l'atto pubblico. In questo stato di cose gli uffici di commisurazione stati creati per determinare l'ammontare della tassa che si metteva sul contratto di passaggio di proprietà non avevano l'atto di vendita, ma contentavansi delle dichiarazioni o delle parti, o del notaio, relativamente al valore della vendita.

Ai termini dell'art 50 della legge sulle commisurazioni, pubblicata in Lombardia nel 1850, per giudicare se le denunce del valore dei contratti fatti dalle parti, o dai notai, fossero ricevibili o no in questi uffici, dico, si prendeva il seguente punto di partenza, cioè si riconosceva se il valore venale denunciato equivaleva al centuplo dell'imposta prediale erariale, gravitante sul fondo.

Questa è la precisa disposizione dell'articolo 50 della legge del 1850 pubblicata in Lombardia, e di cui non essendovi la traduzione italiana nella Biblioteca del Senato, io mi sono procurata la traduzione mercè la gentilezza di un collega della Commissione del Senato stesso.

Come ognuno vede, questa circostanza metteva necessariamente l'ufficio di commisurazione nella necessità di aver dati catastali dai quali desunse l'ammontare dell'imposta erariale del fondo venduto.

Ma non solo dunque costituiva ciò una diversità con gli uffici d'insinuazione, ma altresì lasciava una latitudine ai contraenti, della quale essi frequentemente risulta che profittavano.

Infatti, nel 1854 emanò una disposizione legislativa in Lombardia, la quale comincia colle parole che vado a riferirvi, e che mostrano evidentemente che seguivano una quantità di denunce di un valore inferiore al vero.

La disposizione dunque del 1854 comincia colle seguenti parole:

« Venne significato che il centuplo dell'imposta prediale non raggiunga di frequente il vero valore delle cose immobili, e che quindi sarebbe conveniente di aumentare la detta misura di commisurazione, ecc. »

Noi abbiamo dunque accertato con un documento autentico che i valori registrati all'ufficio delle imposte di commisurazione erano inferiori al vero, e conseguentemente che gli spogli essendo stati fatti da questi uffici, naturalmente dovevano portare un valore inferiore al venale, perchè, come dico, erano stati tali riconosciuti in quella disposizione.

Posti dunque a confronto questi dati con quelli forniti dall'ufficio d'insinuazione, tale confronto doveva originare una sperequazione, perchè quello degli uffici d'insinuazione era il valore venale desunto dall'atto stesso; quello degli uffici di commisurazione era invece desunto da una denuncia che l'ufficio non poteva rifiutare quando fosse eguale al centuplo dell'ammontare dell'imposta erariale gravitante sul fondo medesimo, o che, come risulta dalle parole che precedono la patente che ho avuto l'onore di leggere, risultava frequentemente inferiore al vero.

Nè questa, Signori, si creda una semplice astrazione e destituita di gravi conseguenze.

Io mi sono fatto carico di porre a confronto il valore venale dello scudo d'estimo di alcune provincie di Lombardia, col valore venale di alcune provincie dell'antico Stato, che hanno catastazioni identiche, ed ho, ben inteso, scelto quelle che avevano pure identica coltivazione, e quindi ho posto a confronto il valore venale delle provincie, per esempio, di Pavia, Lodi, Cremona e Crema, dove prevale la coltivazione irrigua, e simile a un dipresso a quella della Lomellina.

Ho confrontato le tabelle degli spogli di una provincia e delle altre; la media che mi è risultato dallo spoglio dei contratti delle provincie di Cremona, Pavia, Lodi e Crema è di poco più di franchi 18 ed una frazione per ogni scudo d'estimo; la media invece della provincia di Lomellina mi risultò di 32 franchi per ciascuno scudo d'estimo.

Dunque vedete che lo spoglio dei contratti in un sito vi indica un valore minore del vero; nell'altro un valore il quale è desunto da fonte autentica ed al vero venale conforme di gran lunga maggiore dell'altro, e ciò dipendentemente dalla varia natura degli uffici e dei dati sui quali basano le operazioni degli uni e degli altri.

Ciò serve pertanto a provare evidentemente che invece di costituire una perequazione col metodo tenuto nello spoglio dei contratti, si ricorre, non avendo tenuto il debito conto di tutte le circostanze, ad una sperequazione maggiore di prima.

Domanderei il permesso di riposare un momento.

**Presidente.** La seduta sarà sospesa per 10 minuti.  
Senatore **Laconi.** Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente.** Scusi; aveva detto che la seduta era sospesa; allora pregherei i signori Senatori a riprendere il loro posto.

Senatore **Laconi.** Siccome il signor Senatore Farina ha domandato un momento di riposo, e trattandosi di una questione che non durerà cinque minuti.....

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Laconi.** L'altro giorno il signor Senatore Siotto-Pintor ha fatto cenno di un mio scritto con cui si dice che il compartimento di Sardegna è stato

classificato di seconda classe, e quello di Napoli è stato classificato di terza classe. Il signor Ministro aveva risposto alcune parole che io non ho intese; ma ora ho visto dal rendiconto ufficiale che egli negò questo fatto; io quindi sono in debito di comprovare. Il signor Ministro lo troverà a carte 705, 706, 707 degli atti della Commissione. Troverà a carte 706 una tabella che comprende i compartimenti qualificati di seconda classe fra i quali vi ha il compartimento di Sardegna, e troverà a carte 707 la tabella dei compartimenti di terza classe, ove è compreso il compartimento di Napoli. È certo che il redattore di queste appendici che portò questa tabella negli allegati dichiara che questa è una anomalia; io non voglio entrare in questa questione, voglio solamente constatare il fatto per non uscire dalla questione puramente personale, riservandomi di entrare più diffusamente in questa questione in altro momento, poichè intendo di proporre forse un emendamento a questo riguardo.

(La seduta è sospesa fino alle 3.)

**Presidente.** Prego i signori Senatori di prendere i loro posti. Si ripiglia la seduta.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Durante il breve tempo che l'onorevole preopinante Senatore Farina pigliava riposo, il Senatore Laconi ha creduto sollevare un piccolo incidente personale relativo a ciò che disse l'altro giorno il Senatore Siotto-Pintor. Io feci un segno di niego a ciò che il signor Siotto-Pintor affermava, e confermo ora quel diniego. M'affido poi che l'onorevole preopinante quando avrà preso cognizione non solo di quelle tabelle che ho indicato, ma eziandio della relazione finale che la Commissione fece al Ministero, resterà persuaso di questo vero, cioè che la Commissione la quale ha fatto il progetto di conguaglio provvisorio dell'imposta prediale, non ha distinto i compartimenti in classi. Tale distinzione si trova inclusa in uno studio di un solo membro della Commissione, il quale volendo esaminare i rapporti fra la produzione e la entità della popolazione, fu condotto a classificare i compartimenti. Questa classificazione, ripeto, non servì ad altro che allo studio personale di uno dei Commissari, e credo non poter essere contraddetto, asseverando che la Commissione non ha fatto tra i vari compartimenti alcuna distinzione di classi.

**Senatore Laconi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Laconi.** Mi riservo di verificare il fatto appena il signor Ministro mi comunicherà la relazione di cui ha fatto cenno, e quando prenderò la parola sul merito della legge mi riservo, ove fossi caduto in errore, di rettificarlo.

Però io debbo dichiarare, in quanto alla Sardegna, che essendosi sulla base dei 100 milioni del contributo totale applicate nell'atto finale della Commissione governativa lire 2,421,000, e con l'aumento a lire 110

milioni essendosi portato a lire 2,663,000, quella circostanza mi fece credere che quella base non fosse punto variata.

**Presidente.** L'incidente essendo esaurito, la parola ritorna al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Un ulteriore fonte di sperequazione dipendente dallo spoglio de' contratti di compra e vendita, risulta dal numero infinitamente minore dei contratti che furono spogliati nei diversi compartimenti dello Stato.

Questa sperequazione è veramente enorme, e permettete, o Signori, che io ve ne dia un saggio ponendo a confronto le somme dei contratti spogliati in alcune delle principali provincie dello Stato.

Nella provincia di Milano, ad esempio, con una popolazione di 862,311 abitanti, i contratti spogliati ascsero a 14,848,289 lire di valore venale. A Napoli si sono tenuti confusi (ed anche questo è fonte di equivoci di sperequazione), i contratti che si riferivano alle vendite di case e quelli che si riferivano alle vendite di stabili; tuttavia essendovi nell'indicazione di molte tabelle gli elementi per sceverare gli uni dagli altri, io mi sono assunto l'ingrata fatica di sceverarli, ed ho trovato che Napoli per i terreni ha spogliato contratti per 6,818,655 di lire con una popolazione di 872,120 abitanti.

Torino invece, con una popolazione di 924,300 abitanti ha spogliato contratti per 91 574,534 lire, e così un quantitativo che corrisponde a poco meno di quattordici volte quello di Napoli.

Relativamente alle differenze di entità di questi spogli, delle quali si fece cenno anche in seno della Commissione, uno dei più dotti e rispettabili membri di essa obbietto in contrario essere queste diversità inconcludenti a fronte di quello che era successo in Lombardia.

Permettete che vi dia lettura testualmente delle sue osservazioni per farmi poi scala a mostrare come le stesse fossero completamente inapplicabili al caso.

« A dimostrare poi la poca influenza che può avere il numero maggiore dei contratti il signor marchese Del Maino ricorda come in Lombardia, allorchè si fece l'identica operazione di cui si tratta fu fatto un esperimento di stralciare dal numero dei contratti spogliati il terzo di essi, e si vidde che i risultati di tutte le masse insieme, come del terzo, erano relativamente identici. »

È questa la base sulla quale si è creduto di costruire un edificio, che mi sembra un edificio di carta, perchè la base non resiste ad un esame ragionato.

Infatti che in Lombardia, dove venivano posti al confronto fra loro due catasti fatti con basi identiche di stima parcellare tanto l'uno come l'altro e con norme identiche ad un dipresso, e quando si cercava non di stabilire la base sulla quale imporre la tassa, perchè la base era già stabilita dalla stima parcellare che era stata fatta per entrambi i catasti, ma bensì di determi-

nare il rapporto che vi era tra il censimento antico e quello moderno. siasi trovato che i contratti fatti sopra un catasto perfettamente perequato in tutte le sue parti, divisi o riuniti, posti a riscontro di altri contratti relativi ad un altro censimento perfettamente identico nella base ed accuratamente perequato esso pure corrispondevano sempre fra loro tanto quando fossero tre, come quando fossero nove, come quando fossero dodici, ciò è tutto naturale. questo forma l'elogio dei due catasti colà esistenti, in quanto che nelle loro parti sono perfettamente e rispettivamente perequati.

Ma nel caso nostro non si trattava di stabilire soltanto la relazione fra catasti esistenti, si trattava di determinare la base dell'imposta, il valore sul quale poi imporre tutto lo Stato.

Quindi là la base esisteva determinata dall'estimo parcellare eseguito con norme consimili in tutti i due catasti; e qui invece l'operazione si fa per determinare la base sulla quale porre l'imposta; conseguentemente è errore il dire che in Lombardia si fa quello che si fa attualmente da noi.

Da noi abbiamo una quantità di località nelle quali non esiste il catasto, e conseguentemente nel valore vendale dei fondi cercai la base sulla quale stabilire l'imposta per tutto lo Stato; là le basi erano certe, erano costanti, i risultati erano perequati fra loro; qui noi cercavamo la base per determinare l'imposta, conseguentemente quella parità che l'onorevole membro della Commissione credeva di trovare non esiste nè punto nè poco e l'esempio addotto è completamente inattendibile.

Nell'esecuzione poi successero anche altri inconvenienti gravissimi.

Nelle antiche provincie si è spogliato un decennio, nel circondario di Milano si è spogliato sei anni soltanto, ed otto nel rimanente della Lombardia. A Piacenza si comprese nel decennio il 1850, a Parma il 1860 e così via via.

Dunque le norme indicate dal Ministero o non furono in un modo uniforme intese, o non furono in un modo uniforme eseguite; ond'è che anche in ciò si ebbero fonti di nuove sperequazioni.

Infine i dati forniti dai vari compartimenti non hanno fra loro la corrispondenza necessaria nè opportuna.

Così, ad esempio, giova rimarcare che la Toscana non ci mandò che una semplice nota di risultati finali che non contiene nè i dati, nè gli spogli che furono fatti nelle altre provincie.

Se non che, oltre la base degli spogli dei contratti si trovò necessario di determinare in quest'ultima serie di progetti di perequazione il così detto saggio d'investimento dei capitali che si giudicò vario nelle varie provincie.

A tale scopo vennero diramate delle module ai singoli prefetti con incarico ai medesimi di raccogliere le risposte che relativamente alle indicazioni richieste nelle singole module venivano fornite dai periti.

Quest'operazione è importantissima, ed io pregherei il Senato a voler considerare che il determinare, per esempio, che il saggio dell'interesse in un determinato paese sia piuttosto di 4 o di 6, porta poi nell'applicazione la diversità di avere una imposta di 50 o di 75; perchè l'imposta, fondandosi sulla rendita, evidentemente, se il capitale impiegato dà una rendita di 6, bisogna imporre il 75; se ne dà una di 4, si deve imporre solamente il 50 per salvare la proporzionalità col risultato della rendita netta.

Ora, anche relativamente a questa importantissima fondamentale operazione, successero nella esecuzione delle cose che toccano il confine del ridicolo.

È singolare che sebbene questa operazione sia, ardisco dirlo, la più importante nel sistema dello spoglio dei contratti, noi non abbiamo fra le innumerabili tabelle che ci ha dato la Commissione, una sola che comprenda il risultato di questi dati per tutto lo Stato e per le singole provincie del medesimo; semplicemente noi abbiamo un sunto relativamente ai singoli compartimenti catastali.

Ma ci ha di più; ed a questo riguardo io mi permetterò di dar lettura al Senato della modula che venne diramata, e colla quale si chiedevano le indicazioni delle quali si tratta, contrapponendovi le risposte. Le quali assai frequentemente riuscirono contraddittorie fra loro, dimodochè era impossibile cavarne qualsiasi costrutto.

Tali module furono trasmesse ai Prefetti, ed i Prefetti chiamarono presso di loro alcuni periti per rispondere alle indicazioni richieste nelle module stesse. Alcuni Prefetti consultarono poco meno che tutti i periti, altri ne chiamarono un solo, altri più; ma non è questo quello che importa maggiormente rimarcare.

Le indicazioni che si chiedevano erano le seguenti:

« 1. Essere di avviso (chi rispondeva) che nelle contrattazioni di beni stabili situati nel circondario di.... avvenute nel decennio dal 1851 al 1860, il saggio dell'interesse reso dal danaro impiegato dagli acquirenti netto dalle spese di contribuzione, di riparazione, di amministrazione, di cui in generale si ammette la deduzione dal reddito lordo, e calcolato secondo i dettami della scienza economica, facendo astrazione dai casi speciali può ritenersi in media

Quanto ai terreni

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Nel circondario di... | di L. p. | ogni L. 100 di capitale |
| Id.                   | id.      | id.                     |
| Id.                   | id.      | id.                     |

Quanto ai fabbricati

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Nel circondario di... | di L. p. | ogni L. 100 di capitale |
| Id.                   | id.      | id.                     |
| Id.                   | id.      | id.                     |

Infine si diceva:

« Il saggio medio di interesse adottato nelle perizie da esso lui fatte nel suddetto decennio per calcolare in base del reddito netto dei beni il loro valore capitale essere stato

Quanto ai terreni di L... per ogni 100 lire di capitale  
 Quanto ai fabbricati \* id.

Quindi, dopo ciò seguiva la data e la firma del perito interrogato.

Come dalla lettura che ho fatto avrò potuto scorgere il Senato, ne veniva conseguenza necessaria che l'ultimo dato non fosse che la recapitolazione dei dati precedenti, nella qual recapitolazione si stabilisce la media dei dati che precedentemente si erano indicati.

Così fu inteso dalla maggior parte dei periti che vennero chiamati a riferire in proposito. Ma che volete? Un buon terzo di essi intese in modo diverso e quindi diedero risposte ed indicazioni singolarissime.

Permettete che ne legga alcune:

Il perito, per esempio, di cui ho il certificato fra le mani dichiara che nel comune di Pieve l'interesse per ogni cento lire di capitale impiegato in terreni è di 2, l'interesse in acquisto di fabbricati acquistati è pure di lire 2 per ogni cento, e poi nel riassunto dichiara che il saggio medio dell'interesse adottato è del 4 per 0/0 sia per i terreni come per fabbricati, vale a dire che egli ha fatto sempre tutte le sue operazioni in contraddizione perfetta collo massima che ha stabilito.

Un altro vi dice che nel circondario di Saluzzo i fabbricati si vendono al 3,60 per cento, e più abbasso viene a stabilire che la media dei fabbricati è di 6,50.

Un altro mette la rendita dei fabbricati al 3 per 0/0 e dà la media della rendita stessa del 7.

E così via via.

Nel circondario di Napoli furono consultati due soli periti e questi risposero che quanto ai terreni della città di Napoli si vendevano a 3,50 per cento, che i fabbricati rendevano il 5.

Nel riassunto di queste indicazioni fatte eseguire dal Ministero troviamo invece del 3,50 indicato il 5 e quanto ai fabbricati il 6.

Dunque anche il risultato di queste operazioni (io non ne do la colpa a nessuno, è un fatto che nasce dal disordine cagionato forse da una grande quantità di cose che si devono fare in poco tempo), ma certo che anche il risultato di queste operazioni non corrispose menomamente al desiderio di procurarsi dati concludenti ed accertati.

Dai vari progetti principali dianzi accennati se ne dedussero poi gli altri ora modificando l'uno con l'altro, ed ora diminuendo ora accrescendo e con operazioni costantemente arbitrarie modificando si dedussero tutti gli altri sistemi di riparto della imposta di pretesa per equazione.

Siccome io credo di aver dimostrato che i principali sistemi oltre l'insufficiente giustizia e ragionevolezza della base sulla quale si fondano, ebbero nella loro esecuzione vizi ed errori gravissimi, è inutile che scenda a mostrare che questi errori e questi vizi persistono ancora in quello che non è che la transazione dei vari sistemi tra loro e quindi, sotto questo riguardo, io mi

credo esonerato dalla noia di esaminarli ad uno ad uno.

Ma io non posso però interamente passare sotto silenzio un quarto sistema di conguaglio che venne messo in campo da un ingegnere ingegnossissimo che faceva parte della Commissione governativa, il quale fu sorpreso dai risultati che presentavano tutti questi progetti, e che (prego il Senato di notare) nel seno stesso della Commissione governativa composta degli uomini in materia più competenti dello Stato avevano destate dubbiezze tali e tante che il Presidente per indurli ad accettare qualche sistema dovette dichiarare loro che se non si determinavano ad adottarne qualcuno, avrebbero dato prova di assoluta incapacità. Questo ingegnere, dico, colpito anch'egli dal carattere poco soddisfacente dei singoli progetti, del pasticcio, mi si condoni la espressione, che risultava predominare in tutti, immaginò una sua formola colla quale pretese di aggiustare ogni cosa.

Era stato molto opportunamente considerato in seno alla Commissione che gli stabili che rappresentano un tenue valore, nelle vendite di poca importanza, anziché indicare veramente il capitale che si cerca di impiegare per averne una rendita, rappresenta il più frequentemente l'espressione delle condizioni di personalità, di industrie, di affezioni del compratore, piuttosto che una vera volontà di impiegare fruttiferamente il suo danaro. Egli, dico, dominato da questa idea che non veniva contraddetta da nessuno della Commissione e che era certo fondatissima, immaginò di rimediarmi mediante un suo calcolo, ed applicando la cosiddetta radice ottava. Però pare che nell'applicazione di questo calcolo e di questa sua radice egli fosse predominato da idee preconcelte e dalla decisa volontà di dimostrare certe verità che si sono battezzate come di intuizione.

Veramente l'intuizione credo che in fatto della ricerca delle basi di un catasto ci abbia a far poco e sia in perfetta opposizione col principio che stabilisce la ricerca dei fatti positivi per la formazione del catasto; ma lasciamo a parte questa discussione e torniamo al fatto.

Predominato, dico, da queste idee preconcelte, l'autore del progetto non contentossi di immaginare questa radice ottava, ma per far coincidere con quella sua verità di intuizione il risultato, immaginò anche un capitale limite; e questo capitale limite lo variò a capriccio per ogni provincia. Con quali dati, con quali norme, su quali basi sia fondato, in ciò fare, a me, profano a questa natura di calcoli, non è dato nè intendere nè indovinare. So soltanto che il capitale limite per le antiche provincie è di 40 mila e che per Napoli è di 15 mila. Che base si avesse per stabilire a priori un capitale limite così diverso fra queste due provincie dello Stato, veramente non so, e udirei volentieri se altri sapessero indicarle, perchè il calcolo parte precisamente da quel punto ed ha quindi una base diversa per ciascun compartimento catastale; dunque la base fondamentale di questo calcolo io non so nè ho

potuto scorgere, nè saprei indovinare da quale dato plausibile si possa desumere.

Coordinato così tutto il suo edificio con poche variazioni, questo venne poi dalla Commissione governativa accettato.

Io non so veramente quale preferenza possa meritare la radice ottava piuttosto che la sesta o la quarta, la ragione vi sarà ma io non saprei trovarla, nè so se quando andremo a spiegare ai contribuenti tutto questo edificio di capitale limite e di radice ottava se vi faranno buon viso per riconoscere giusto il risultato famoso di aumentare in uno dei compartimenti dello Stato il 62 1/2 per cento dell'imposta attuale. Permettetemi che io ne dubiti. In quanto a me, ripeto, non l'ho capito, e l'ho tanto poco capito, che veramente sarei tentato quasi quasi di dirvi che mi è venuto in mente quella tale asserzione di Voltaire quando burlandosi di certe supposizioni dei matematici le paragonava al seguente ragionamento: *Due via due fanno quattro, quindi la lana delle capre è rossa.*

In questo caso mi pare giusta e vera quella conclusione.

Come dissi, tutti questi risultati non piacquero però definitivamente nemmeno alla Commissione governativa; quindi la stessa si riservò una certa somma d'imposta, che poi distribuì in forza di quelle verità intuitive di cui io vi parlai poc'anzi.

E qui, o Signori, io sono costretto di fare qualche osservazione.

Che nelle verità soprannaturali si ammettano la verità di sentimento e la verità d'intuizione, questo lo capisco, sono cose soprannaturali di cui vi è piuttosto un senso confuso nel cuore e nella mente dell'uomo che non la dimostrazione certa e positiva; ma che nello studio dei fatti naturali, che appunto si intraprende per accertare i fatti medesimi, si possa ammettere la intuizione, questa specie di magnetismo pellucido che renderebbe perfettamente inutili ogni indagine di fatto, permettetemi che ne dubiti, e che trovi contraddittorio accumulare tante indagini di fatto, per metterle poi da banda e sostenere che si deve stare invece ad idee preconcepite delle quali non si sa indicare il fondamento.

Fin qui ho parlato dell'operato della Commissione governativa, ora mi resta a dire alcun che dell'operato della Commissione del Senato.

Se io non erro, l'onorevole nostro collega e mio amico il Relatore della Commissione prese le mosse del suo ragionamento da una certa tabella di confronto, se non erro, la tabella CC, e ne dedusse la più assoluta convinzione, che tutta l'operazione era ben fatta, almeno per quanto era comportabile colla fretta che è tutt'altro che la miglior consigliera in queste circostanze.

Io ho esaminato un pochino quella tabella, e col mio visio di voler vedere il fondo delle cose, anzichè star-mene alla semplice apparenza, mi sono fatto ad esami-

nare i fondamenti sui quali i pretesi confronti e calcoli sono stabiliti.

Questi fondamenti sono nella tabella CC relativi alla superficie censita, alla popolazione, all'imposta prediale pagata.

Quanto alla popolazione mi venne per il capo di mettere le cifre della tabella a confronto coll'ultimo censimento fatto, che è quanto parmi vi sia di più positivo, di più ufficiale in questa materia.

Quanto alla superficie censita, la posi a confronto colla tabella del defunto ingegnere Pincetti, la quale per onore del vero fra tutti i documenti che ci sono stati somministrati, mi parve quello che si basasse, se non completamente, in gran parte almeno, su fatti che vennero da me verificati, e che trovai, generalmente parlando, esatti.

In fine, quanto all'imposta, io posi queste cifre in relazione col bilancio del 1864, del quale opportunamente ce ne riferì le cifre il Senatore Di Revel nella seduta di ieri, e che sono molto diverse da quelle indicate nella tabella medesima.

Per altra parte credetti eziandio opportuno di metterlo a confronto col bilancio del 1862, perocchè quello del 1863 fu approvato come stava il precedente.

Ebbene, Signori, nove sono le cifre per ogni colonna della tabella CC e quindi tre colonne danno 27 cifre; di queste 27 cifre poste a confronto con questi dati ufficiali, non ne ho trovato che due sole che corrispondano, e sono quelle della superficie del territorio ex pontificio e di quella dell'ex ducato di Parma. Tutte le altre sono variate, e considerevolmente variate, per cui necessariamente devono essere variati tutti quei rapporti e confronti che parvero così belli, così concludenti all'onorevole Relatore della Commissione.

Come questi risultati siansi ottenuti, io non lo so; e siccome non so da quali dati sono desunte tali cifre ritengo che qui pure abbia avuto luogo l'effetto di quel magnetismo pellucido che permette di vedere quello che non si vede, e variare le proporzioni secondo le circostanze.

E qui io prego il Senato di considerare che non sono variate leggermente le cifre ma che vi sono differenze gravissime.

Per esempio, la superficie del Piemonte è indicata per 141,160 ettari di più, e la popolazione in più per 209,078 abitanti: viceversa le imposte sono calcolate in meno del bilancio 1862 di lire 115,294. Quindi vedete come si sia andato da una parte aumentando la popolazione, e diminuendo dall'altra l'imposta per stabilire poi il rapporto di proporzione fra le imposte e la popolazione. Viceversa la superficie censita fu indicata per Napoli in meno di 186,415 ettari, la popolazione in meno di 359,344 individui, e l'imposta invece di 1,655,580 lire di più di quella portata nel bilancio del 1862.

Signori, io non intendo di abusare ulteriormente con questi confronti della pazienza del Senato, ma da quello

che dissi vedrete con quanto fondamento siano posti i confronti e le cifre che si sono dati.

Questa disgraziata tabella richiama a'la mia mente un altro punto sul quale avrei desiderato degli schiarimenti per venire ad un certo confronto del quale farò cenno or ora.

Questi schiarimenti erano relativi all'intelligenza di una successiva tabella unita allo stesso documento sotto il titolo d'*Allegato D* nella quale è indicato il mezzo di trovare quale sia il censimento applicato nella Lombardia d'antico censo ai fabbricati. L'indicazione di questo calcolo io non sono riuscito ad intenderla. La ho fatta vedere a parecchi altri e nessuno l'ha potuto capire. Ne ho chiesto al signor Ministro ed al Relatore, ma non ho avuto riscontro e spiegazioni, di modo che resta per me un vero geroglifico.

Non resta però un geroglifico l'attribuzione dell'estimo ossia scutato che si è fatto nell'*Allegato S* dello stesso documento, riguardo a quella parte delle antiche provincie che ha il catasto identico colla Lombardia. Ed ivi, per esempio, trovo che per stabilire che tali provincie pagano molto meno della Lombardia, a Novara furono attribuiti 131,636 scudi di più: alla Lomellina ne furono attribuiti 179,523 scudi di più, a Voghera 176,902 4/4 di più, a Pellanza 68,489. In tutto in più scudi 556,550 in complesso. E per non prender abbaglio su questo risultato, io mi sono prevalso del calcolatore che il signor Ministro aveva messo a disposizione della Commissione per rivedere questi calcoli, e confrontarli con quelli dell'*Allegato* che sto esaminando. Questo impiegato che aveva collaborato molto col compianto ingegnere Pincetti, del quale abbiamo la Relazione e la Tabella negli atti che ci vennero comunicati dal Governo, ha confermato con la sua Relazione e con una Tabella fatta di suo carattere, che deporrò sul banco della Presidenza, i risultati che ho avuto l'onore di dire.

Dunque anche questa tabella annessa alla relazione fatta all'altro ramo del Parlamento, queste operazioni, queste cifre mi paiono informate a quella pretesa verità intuitiva, la quale mi pare che riesca a mettersi in piena contraddizione coi risultati più positivi di fatto.

E giacchè sono venuto a ragionare di questa tabella, permettetemi che istituisca un altro confronto, e che faccia il confronto fra quello che si pagherà in Lombardia dopo che sarà accettata questa legge, e quello invece che bisognerà forzatamente che paghino le provincie antiche. Mi prevalgo della tabella che, come dissi ora, deporrò al banco della presidenza, e che è fatta da un benemerito impiegato che cooperò nello spoglio dei contratti e dei risultati catastali consegnati nella tabella Pincetti che è sicuramente meritevole di fede. Scelgo ad esempio la Lomellina: lo scutato o censimento della Lomellina si è di 7,080,498 scudi, e l'imposta che paga attualmente è di lire 910,622, la proporzione della sua imposta quindi sarebbe di 12 cent. e 9 millesimi per ogni scudo. Ma quest'imposta non è

comprensiva dei così detti 18 centesimi addizionali che si pagano in compenso delle spese che anticamente appartenevano alle provincie e che vennero assunte dal Governo. Ciò posto, io aggiungendo il 18 per cento a questa quota che paga la Lomellina per ogni scudo di estimo ho ottenuto il risultato seguente, che la Lomellina paga ora 14 centesimi e 7 millesimi per ogni scudo di estimo. Ma i terreni di Lombardia di antico estimo sommano a scudi 74,270,587, applicate loro 14 centesimi e 7 millesimi d'imposta ed avrete 10,912,772, e così 313 mila lire di più del contingente fissato per la Lombardia nella legge attuale.

Dunque la Lomellina sino d'ora paga di più di quella somma che si è fissata come limite nell'attribuire per l'avvenire il contingente della Lombardia. Ma quali saranno le condizioni della Lombardia e delle antiche provincie, quando sarà in piena attività la legge che attualmente discutiamo? La Lombardia avrà su questa imposta l'aumento del decimo, che è quello che è riservato nel progetto di legge oltre il contingente; viceversa la Lomellina avrà la prospettiva di un aumento del 62 1/2 per cento di più, che è l'aumento fatto al contingente delle antiche provincie. Dunque da una parte si avrà oltre gli attuali 14 centesimi ed una frazione per ogni scudo la prospettiva di un aumento di 62 e 1/2 per cento, dall'altra quella di un aumento di un solo 10 per cento.

Questi sono i confronti che io avrei voluto sentire fare dalle Commissioni tanto governativa che parlamentare, e da molti altri che parlarono su questa materia e posero a confronto dati eterogenei non aventi nesso fra loro, e si contentarono di asserire senza giustificare cosa alcuna. Eppure sono questi confronti che, portati sul vero punto di questione e di confronto del censimento di un compartimento cadastale coll'altro di censimento identico, avrebbero potuto chiarire veramente le cose e far conoscere, come dissi, che, mentre da da una parte bavi la prospettiva di un aumento del 10 per cento, dall'altra bavi quella probabile del 62 per cento.

Nè mi si dica che la Lomellina e le altre provincie piemontesi, aventi censo lombardo, non pagheranno tutti questi 62 centesimi di aumento. Inclino a credere io pure che non tutto il 62 per cento si metterà indistintamente anche sulla Lomellina ed altre provincie poste in condizione ad un dipresso identica perchè si aggraverà invece le altre provincie dello Stato; ma rispondo che molte delle altre non si possono aggravare, e lo dimostrava l'altro giorno l'onorevole Gbigliini indicandovi come, dove la produzione agricola è stata rovinata dalla crittogama, si sia già recentemente dovuto diminuire l'imposta per renderla tollerabile, anzichè aumentarla.

Del resto, considerate un poco, con un aumento di imposta di 7 milioni e più, come sarà possibile che lo sopporti semplicemente quel piccolo gruppo di provincie e circondari che rimane, togliendo quelle di antico

censo lombardo e quelle della Liguria che assolutamente non comportano grande aumento d'imposta; considerate un poco come resterà questo piccolo gruppo enormemente aggravato? Allora non si tratterà più di dire che l'aumento deve essere del 62 per cento, bisogna dire che è del 100 e del 110 per cento dovendosi aumentare la quota di tutti quei centesimi di cui non potrete giustamente aggravare la Lomellina ed i circondari posti in analoghe condizioni quando dobbiate porli a confronto delle provincie lombarde.

Che se poi acquirerete altro sistema avrete di là dal Ticino ogni scudo d'estimo aggravato di 15 centesimi e pochi millesimi d'imposta e di qua invece aggravati di 24 o più centesimi d'imposta regia per ogni scudo!... Eccovi la perequazione che venite a fare, eccovi la perequazione che proclamate per la più soddisfacente dei risultati che si potessero trovare!...

Io non vorrei parlarvi di altre sperequazioni che voi create oggi; ma esse sono talmente enormi, che veramente pare impossibile che uomini così pratici e versati le abbiano lasciate passare inavvertite.

A questo riguardo ve ne citerò tuttavia una sola. Come sapete nel progetto di legge per alcuni compartimenti nei quali le spese per regolare le acque venivano rimosse dallo Stato, ed appositamente pagate dalle provincie, dai comuni e dai proprietari interessati, questa imposta venne abolita, e conseguentemente le operazioni relative a questa imposta vennero addossate allo Stato. Ora perchè non avete fatto dappertutto così? Perchè nelle antiche provincie le avete lasciate completamente a carico dei poveri proprietari?

Eccovi o Signori un dato autentico che vi darà una misura affinché la Commissione possa perequare un poco meglio per l'avvenire, giacchè ha perequato così male per il passato.

Tengo sotto gli occhi un certificato autentico, che deporrò sul banco della presidenza affinché ciascuno possa prenderne visione, di quello che si è dovuto spendere per spese di arginature in un piccolo consorzio che sta nel circondario di Voghera rimpetto alla confluenza del Po e del Ticino.

Questo consorzio nel periodo di dieci anni dovette spendere 232,000 lire, questo consorzio è composto di soli 850 ettari; di maniera che la spesa rinvieci a più di franchi 27 l'ettare all'anno.

Abbiamo 21 mila e più ettari censiti in tutto lo Stato. Supponete che tutti i 21 mila ettari pagassero altrettanto di quanto questo povero consorzio paga per le sole spese di arginatura, voi vedreste che avreste poco meno del quintuplo dell'imposta territoriale generale attuale, e questo si fa solo per le spese che non vennero dai signori Ministri nè dalla Commissione calcolate, e che mentre si accollano allo Stato in altre provincie, nelle provincie antiche si lasciano a carico dei Comuni e dei proprietari.

Depositerò questo documento sul banco della Presi-

denza perchè si veda quanto ingiustamente proceda questo progetto di legge.

Signori, parmi che il Senato sia stanco di queste mie osservazioni, ed io pure sono stanco di trattare un così ingrato argomento! Tuttavia io non posso dispensarmi da un ultimo calcolo, ed abbiate pazienza, bisogna che io lo aggiunga agli altri; e questo siccome sarà generale, così formerà per così dire la fine del mio discorso, che già si è abbastanza prolungato.

Signori, la superficie totale (lascio a parte ogni confronto, e vengo ad un'osservazione generale), la superficie totale dei terreni, della vendita dei quali furono spogliati i contratti risulta, a detta dell'egregio regio Commissario, e come risulta dalla pagina 130 dei verbali, di ettari 250 mila. La superficie totale censita dello Stato risulta dallo stato generale, che si trova pure fra gli atti che vennero distribuiti, di ettari 21,502,000. La superficie venduta sta quindi alla superficie totale censita in cifre rotonde come 1 a 86, perchè moltiplicato 250,000 per 86 venite ad avere 21,500,000. Ma il valore dei 250 mila ettari venduti è di 1,337,271,174 lire, che al saggio medio dell'interesse del 3 3/4 per cento, che è presso a poco la media adottata per le varie circoscrizioni catastali dello Stato, dà in cifra rotonda, una rendita annua di 40 milioni; ora se il sistema tenuto è giusto nel tutto, come venne asserito tale nelle singole parti, le rendite totali impossibili hanno a pareggiare il prodotto di 40 milioni moltiplicato 86 volte, cioè 3,440,000,000. Infatti se 250,000 ettari mi danno 40 milioni di rendita, 21 milioni di ettari mi devono dare 3,440,000,000.

Ma la rendita reale attribuita nella tabella E alla totalità dello Stato, invece di essere di 3,440,000,000, non è che di 872,000,000. Dunque equivale a poco più di 1/4 della rendita reale, che la generalità dello Stato dovrebbe dare.

Io vi confesso che giunto a questa enorme sproporzione di 1 a 4, tenendo quel sistema di calcoli che si era trovato opportuno di tenere per i comuni del Piemonte, e per determinare la sua quota, sono rimasto stordito.

Io aveva visto una quantità di errori di fatto, nello spoglio dei contratti; avevo riconosciuta arbitraria e destituita di fondamento la base dei vari progetti; ma vi confesso che non avrei mai creduto che alla fine adottando un sistema identico a quello che si era adottato per le singole parti, adottandolo per tutto lo Stato si dovesse rinascere ad una sproporzione così grande.

Ho quindi provato a rifare il calcolo in altro modo, sommando cioè le rendite censuarie dei terreni dai quali vennero spogliati i contratti, e ne ebbi la seguente rendita censuaria, cioè lire 24,283,507. Ciò premesso ho formulato e risolto il seguente problema: 24,283,507 lire di rendita censuaria stanno a 250 mila ettari di estensione censita, che sono quelli venduti ed ai quali è relativa: come la rendita totale censuaria che è at-

tribuita nella stessa tabella alla totalità degli ettari dei beni censiti dello Stato di cui ho fatto cenno: cioè 541,177,503 sta ad  $x$ , che è l'incognita che si deve cercare, e mi risultò che  $x$  è eguale a poco più del quarto della totale superficie dei beni censiti, cioè ad ettari 5,561,936, che è il quarto poco più di 21 milioni di ettari censiti, di cui ho fatto cenno.

Questo secondo risultato che combina col primo, mi ha sempre più fatto credere all'immensa portata dei numerosi errori di ogni sorta che predominarono tutti i calcoli delle varie Commissioni e condussero ad un risultato per lo meno inesplicabile, e mi ha persuaso dell'opportunità di tentare una terza calcolazione. Ho moltiplicato 24,283,507, che è l'estimo catastale di 50 mila ettari, per 86, che è la proporzione nella quale l'estensione sta alla superficie totale censita dello Stato, ed ho trovato che noi abbiamo per risultato, non i 541 milioni della totale rendita censuaria della tabella Piccetti, ma 2,088,467,602, riproducendosi anche qui la sproporzione di uno a quattro, che avevo trovato nel mio primo calcolo.

Signori! l'altro giorno l'onorevole signor Senatore Marliani vi ha mostrato quanta fosse l'incertezza dei risultati teorici, delle opinioni scientifiche, che in fatto di perequazione di cadasti dividono le varie scuole tra loro.

Io vi ho oggi dimostrato quanti, in fatto, sianvi verificati errori, contraddizioni; quali sperequazioni per lo avvenire e più forti di quelle che esistono attualmente.

A fronte di questi risultati io credo che sarei fondato a conchiudere per il rigetto della legge.

**Ministro delle Finanze.** Diavolo.... come potrebbe fare altrimenti!.... (Itarià.)

**Senatore Farina.** Eppure anche con maraviglia del signor Ministro delle Finanze non conchiuderò a questo modo. Io credo, come dissi, che enormi contraddizioni ed errori sono incorsi nell'operazione stata fatta, credo però che vi sia mezzo di rimediarevi. Ho insistito su alcuni di essi perchè ho sperato che se gravissime circostanze rimasero inavvertite pel passato non lo saranno probabilmente per l'avvenire: e che nella operazione definitiva di perequazione che si è intrapresa si eviteranno gli errori della perequazione provvisoria.

Ma ho detto a me medesimo: ma dunque non farome veramente verun tentativo per migliorare la condizione presente delle cose?

Prima di tutto, si creda o non si creda veramente fondata la teoria che sostiene compenetrare nel fondo l'imposta, io credo che nessuno mi negherà ciò che succede costantissimamente, che colui che compra un fondo chiede quello che rende, e se è 10 chieda immediatamente dopo quanto paghi d'imposta? e se paga 2, calcoli che renda 8, e ad 8 coordini l'ammontare della sua offerta. Ciò succede tutti i giorni, e sarebbe negare la luce del sole il non volerlo ammettere.

Ciò posto, se tutto ad un tratto si aumenta di 62 0/0

la imposta da una parte, e viceversa si diminuisce dall'altra, si viene a portare una istantanea perturbazione nelle fortune di un gran numero di cittadini, e mentre alcuni possono intonar l'Aosanna perchè improvvisamente si trovano proprietari di qualche centinaio di mila lire di valore venale dei loro fondi di più; altri invece possono piangere amaramente perchè si trovano improvvisamente proprietari di qualche centinaio di mila lire di valore venale di meno.

Fino a questo punto credo che non ci sia dubbio né contraddizione; questa verità è talmente generalmente ammessa che se osserviamo quanto si praticò in altre nazioni troviamo che si andò sempre adagissimo nel toccare all'imposta fondiaria.

Io ho spogliato il risultato che Necker dà pel 1784, per l'imposta fondiaria della Francia, essa ascendeva allora a 209 milioni.

Si sono fatti in Francia catasti e rivoluzioni, si è gridato che si voleva perequare, si è fatto un chiasso grandissimo per questa perequazione.

Sapete che risultato se ne è ricavato? Che attualmente il contributo *foncier* nel bilancio 1864 è portato per 167 milioni; aggiungetevi 34,619,000 lire di imposta di porte e finestre e voi verrete ad avere a un di presso 201 milioni, e aggiungete ancora (voglio sovrabbondare), aggiungetevi i *frais départementales* che sono 107 milioni esatti dal Governo per conto dei dipartimenti, che all'epoca di Necker non esistevano, e giungerete a 308 milioni.

Ebbene, sono corsi non meno che 80 anni dacchè questo bilancio di Necker fu fatto; e notate bene, che i 209 milioni calcolati da Necker non erano compresi degli 11 milioni che pagava il clero in compenso dell'esenzione dall'imposta territoriale che godeva nelle sue terre.

Per conseguenza per quanto tenue fosse questa imposta, pure bisogna aggiungerla ai 209 milioni e si ha quindi un totale di 220 milioni, di maniera che nel 1784 l'imposta fondiaria della Francia, compresavi quella dei beni del clero, ascendeva a 220 milioni. Nel 1864 giunse appena a 309 milioni, dunque abbiamo in 80 anni un aumento d'imposta di circa il 45 per 0/0, e ciò concedendo per un momento, ciò che non è, cioè che l'imposta dipartimentale aggravi la sola imposta fondiaria.

Ma voi in soli tre anni imponete sulle provincie antiche un aumento che ripartendolo sulla generalità sarebbe del 62 1/2 per 0/0, ma che facendo le restrizioni di località che vi ho dimostrato essere indispensabile fare per le provincie di antico censimento Lombardo, e Liguri, andrà in alcuni siti a più del 100 per 100. Questa transizione la credo soverchiamente rapida, gravosa, ingiusta; essa altera grandemente ad un tratto la base delle fortune di un gran numero di cittadini; essa è poco in armonia colla natura dell'industria agraria che richiede gran tempo per i suoi miglioramenti, essa genera nelle località scontento così universale, che (lo

dico senza timore di essere smentito), che io non credo sia possibile immaginarne uno maggiore.

Io so che lo stato del Tesoro non è fiorente; so che si dice che pure delle imposte bisogna metterne; ma io sono di parere che nell'aumentare così enormemente questo contingente d'imposta che si fa gravare sulle antiche provincie si debba andare un tantino a rilento più di quello che non si fa.

Io quindi farò buon viso ad un emendamento che si proporrà dalla minoranza della Commissione che tende ad attenuare questo rapido, questo improvvido, questo rovinoso immediato trapasso da un contingente piuttosto tenue ad uno veramente insopportabile di imposta. E così questo darò fine al mio dire.

**Commissario Regio.** Signori Senatori; dopo che la minoranza dell'Ufficio Centrale del Senato, ed alcuni altri oratori che mi precedettero, fecero gravissimi appunti ai lavori della Commissione governativa, e successivamente a quelli del Ministero, permettetemi che io prenda la parola per cercar modo di togliere dall'animo vostro la sfavorevole impressione che queste profonde, acerbe, e severissime critiche, possono aver fatta.

Io dovrei, o Signori, incominciare immediatamente a formulare, concretare gli appunti dei diversi oratori oppositori, ma lo trovo che uscirei dall'ordine logico di questa discussione e conseguentemente dal sistema che mi sono proposto di tenere nel difendere il lavoro della Commissione, se a queste risposte ordinate e successive non facessi precedere alcune considerazioni sul problema posto dal Governo alla Commissione governativa, e se non vi esponessi per sommi capi i punti di vista diversi dai quali la Commissione governativa contemplò l'importantissima e gravissima questione che le fu affidata, e che voi col vostro senno e coll'elevato vostro sapere siete chiamati a risolvere.

Dagli esami di tutti gli atti che furono distribuiti, e dal primo discorso stesso fatto in quest'aula, voi avrete osservato, o Signori, che la prima questione che si presenta alla mente è questa; cioè di sapere se tutto questo reclamare che si fa coi giornali, con petizioni al Parlamento, con deliberazioni presso i Consigli provinciali e comunali, basti a dimostrare che veramente ci sia la tanto decantata sperequazione tra l'una e l'altra provincia, tra l'uno e l'altro circondario, tra l'uno e l'altro compartimento del Regno.

Questa è infatti la prima questione che si presenta alla mente. E questa è stata la prima mossa dell'onorevole Senatore Arnolfo. Egli avrebbe troncata la questione dal bel principio; ed infatti, disse che da tutti i documenti che aveva esaminati, non ostante tutti i clamori e tutte le intuizioni, non ostante le opinioni pubbliche che si sono formate su questo argomento, non aveva ancora ottenuto la convinzione che questa sperequazione esistesse tra l'uno e l'altro compartimento.

L'onorevole Senatore Giovanola, Presidente laborio-

ssimo della Commissione governativa, vi ha esposto la situazione delle cose dal principio del 1859, cioè fin da quando fu fatta la prima annessione della Lombardia al giorno d'oggi, e vi espose tutte le sollecitazioni fatte al Governo perchè promuovesse questa perequazione, e tutte le promesse fatte alla Camera ed al pubblico, che questa perequazione si sarebbe eseguita. La Commissione governativa fin dai primordi dei suoi lavori fece a sé pure la domanda se veramente questa reclamata sperequazione esistesse.

E infatti questa era veramente la prima questione a risolversi, imperocchè sarebbe stato cosa poco ragionevole che la Commissione avesse intrapresi lavori considerevoli per ottenere una perequazione fra provincie non sperequate.

Per verificare adunque se esistesse la sperequazione tra le varie provincie del Regno era necessario accertare innanzi tutto la superficie censita, la superficie geografica, l'estimo censuario, ed i rispettivi contingenti d'imposta di ciascuna provincia, e che si riducesse la rendita censuaria a quantità omogenee, cioè a lire italiane, onde poter istituire sovr'essa i necessari calcoli e confronti.

Questa riduzione era indispensabile, imperocchè come sapete, o Signori, le rendite censuarie dei diversi ex-Stati, sono espresse in cifre diversissime le une dalle altre, così il vecchio censo milanese è descritto a scudi di valor capitale, mentre il nuovo censo trovasi espresso a rendita in lire austriache; il modenese è espresso sotto tante forme diverse quanti sono i catasti esistenti in quel compartimento, mentre il catasto ex-pontificio è espresso in valor capitale ed a scudi romani. Questa operazione fu demandata ad un apposito comitato, composto di 42 membri, il quale col mezzo del Relatore, signor Arnò fece la sua relazione in data del 15 giugno 1862, nella quale sono descritti tutti i dati che possono occorrere, sia riguardo ai vari catasti del Regno, sia riguardo ai dati relativi alla superficie, all'estimo censuario ed all'imposta.

Da questa relazione, e particolarmente dallo stato riassuntivo della medesima, risulta che la rendita censuaria di tutto il Regno è stabilita in lire 529,443 747, divisa fra i vari compartimenti nel modo apparente dal detto stato riepilogativo.

Fatti questi primi accertamenti, e stabilita la situazione delle cose, sia rispetto alla rendita censuaria, sia rispetto all'imposta relativa, la Commissione prima di procedere agli occorrenti studi, se veramente esistesse la sperequazione, stabilì quale dovesse essere la base fondamentale e la caratteristica economica della perequazione, cercò di dare un'esatta definizione alla parola perequazione.

A questo riguardo la Commissione governativa considerò, che onde uno Stato possa dirsi perequato, bisogna che se ne conosca la rendita reale, e che questa rendita divisa in terreni e fabbricati sia basata, per i terreni, sui prodotti effettivi del suolo moltiplicati pel loro prezzo

corrente, fatte le opportune deduzioni di manutenzione, conservazione e coltivazione, e pei fabbricati, che la rendita fosse determinata sugli affitti ordinari, fatta pure la deduzione delle spese di manutenzione, conservazione, deperimento e fitti perduti.

Per queste definizioni generali e determinato che la perequazione debbe fondarsi sopra la rendita reale dei beni, restava a stabilirsi le condizioni che si richieggono perchè la rendita reale dei beni possa dirsi perequata.

Le condizioni che si richieggono perchè una rendita reale possa dirsi perequata, sono pei terreni:

1. Che le colture siano rilevate o riferite ad una epoca unica;
2. Che i prezzi censuari siano stabiliti nello stesso periodo di tempo;
3. Che le deduzioni siano fatte in modo uniforme;
4. Che finalmente sopra questa rendita sia fissata un'aliquota d'imposta per ogni lira di estimo per tutto il Regno.

Che queste siano le condizioni richieste, perchè una rendita reale possa dirsi perequata, egli è facile il dimostrarlo, se si considera: Quanto alle colture la diversità di produzioni che avvengono in esse, qualora per esempio in un compartimento esse fossero rilevate nel 1720 e nell'altro lo fossero nel 1800. Quanto ai prezzi, le discrepanze che avverrebbero se in un compartimento fossero stabiliti nel decennio dal 1791 al 1800, e in un altro fossero stabiliti dal 1821 al 1830; e finalmente come si possa dire perequato un Regno quando una provincia fosse quotata a centesimi quindici per ogni lira di estimo mentre un'altra lo fosse a centesimi 40.

Stabilito quali sieno le condizioni di una perequazione, resta a vedere se nelle diverse provincie del Regno le colture, i prezzi e le aliquote d'imposta sieno determinate in conformità delle medesime.

A questo riguardo, stante l'importanza dell'argomento, io devo indicarvi lo stato veramente anormale dei catasti e delle basi della perequazione esistenti attualmente nel Regno, onde ottenghiate la convinzione assoluta che veramente questa grande ed enorme sperequazione esiste e deve esistere non solo fra compartimenti, ma fra le diverse provincie di essi.

Cominciamo dalle colture.

Nel Piemonte e nella Liguria non vi è catasto e per conseguenza le colture sono state rilevate a cominciare dal 1700 negli antichi catasti vigenti fino al 1812, a periodi diversi secondo le diverse epoche in cui furono eseguite.

In Lombardia nell'antico censo le colture furono rilevate dal 1723 al 1724; nel nuovo censo invece furono riferite al 1828. Voi vedete, o Signori, nella stessa Lombardia quale sperequazione vi esista nelle due parti del censo.

In Parma e Piacenza le colture furono rilevate nel 1821, 1822 e 1823; in Modena ci sono tutte le anor-

malità che si incontrano nel Piemonte, in quanto che non vi sono catasti uniformi e per conseguenza le colture sono rilevate dal 1792 al 1817; non vi è che Massa e Carrara che ha le colture rilevate dal 1820 al 1824. La Toscana ha le colture rilevate nel 1815; le Romagne, e le Marche e l'Umbria dal 1816 al 1819; le provincie Napoletane dal 1809 al 1815; la Sicilia dal 1835 al 1852; la Sardegna dal 1852 al 1853.

Dunque voi vedete, Signori, che pel fatto solo dei rilievi delle colture esistono sperequazioni enormi tra provincia e provincia, e tra compartimento e compartimento.

Riguardo ai prezzi censuari si hanno i dati seguenti:

In Lombardia nel vecchio censo milanese furono stabiliti i prezzi negli anni 1718-19-20, e nel nuovo censimento negli anni 1823-24-25. Parma e Piacenza dal 1785 al 1794; a Modena dal 1778 al 1787; a Massa e Carrara dal 1751 al 1790; in Toscana dal 1768 al 1807; nelle Romagne, Marche ed Umbria dal 1735 al 1796; nelle provincie Napolitane dal 1793 al 1807; in Sicilia dal 1821 al 1830, pei terreni, e dal 1821 al 1830, pei fabbricati; nella Sardegna dal 1842 al 1851.

Voi vedete dunque, o Signori, che anche per ciò che riguarda i prezzi censuari ci sono diversità enormi di epoche, per cui devono risultare diversità enormi nelle rendite censuarie dei diversi compartimenti.

Ma, Signori, non basta che vi siano delle differenze enormi nei prezzi censuari e nelle epoche dei rilevamenti delle qualità di coltura, abbiamo inoltre delle differenze più considerevoli ancora in ciò che riguarda l'aliquota d'imposta applicata alla lira censuaria.

E infatti ecco quali sono le aliquote d'imposta che risultano assegnate a ciascuna lira di estimo in ciascun compartimento:

Nella Lombardia pei terreni e fabbricati l'aliquota d'imposta per ogni lira di rendita è 0,32; a Parma e Piacenza 0,24; in Toscana 0,16.

Voi vedete che fra Toscana e Lombardia vi è la differenza fra 16 e 24.

Nelle Romagne 0,46 pei terreni, 0,25 pei fabbricati; nelle Marche 0,45 pei terreni, 0,23 pei fabbricati; nell'Umbria 0,41 pei terreni, 0,23 pei fabbricati; nelle provincie Napolitane 0,20 pei terreni, 0,19 pei fabbricati; in Sicilia 0,12 pei terreni, 0,12 pei fabbricati.

Voi vedete, Signori, che fra le provincie napoletane e siciliane con un catasto fatto sulle stesse basi e quasi alla stessa epoca noi abbiamo la differenza di 8 centesimi per ogni lira di rendita. In Sardegna poi l'aliquota è di 13 centesimi per ogni lira di rendita tanto pei terreni quanto pei fabbricati.

Da queste cifre che ho creduto necessario di mettervi sott'occhio per dimostrarvi la situazione delle cose, risulta all'evidenza che vi è veramente una sperequazione, e che per conseguenza è necessario, indispensabile provvedere ad una nuova perequazione per togliere di mezzo tali incomportabili anomalie finanziarie.

Senonchè qui sorge subito l'idea: ma è opportuno di fare un'operazione di perequazione nelle condizioni economiche e politiche attuali delle cose?

Tra le due parole opportunità e necessità voi vedete, o Signori, che non si può transigere; quando una cosa è necessaria ed indispensabile, la parola opportunità deve scomparire, in quanto che non sarebbe possibile ammettere che le Romagne, le Marche e l'Umbria volessero sopportare il pagamento di 46 centesimi per ogni lira sul loro estimo, mentre altri compartimenti non ne pagano che 15, altri 20, altri 25; così la Lombardia rispetto alla Toscana, così la Toscana rispetto agli altri compartimenti, i quali trovansi ad avere delle cifre d'imposta minori rispetto alla loro rendita.

Da ciò che ho detto di sopra, resta adunque dimostrato, non solamente dietro intuizioni ed opinioni più o meno vaghe ed indeterminate, ma dietro risultanze positive di fatti, incontrastabili, che ci sono sperequazioni enormi tra compartimenti e compartimenti, e che è necessario, indispensabile di provvedere ad una nuova perequazione, e che nessuna ragione varrebbe a prostrarre più oltre una tale operazione.

La Commissione, o Signori, fu penetrata di questa ineluttabile necessità; ed è su questa parola ineluttabile necessità che io insisto affinché, voi Signori, possiate avere un'idea esatta dei motivi prevalenti, per i quali la Commissione governativa dovette entrare, come entrò difatti nell'ordine di lavoro di sovra accennato.

Dimostrata la sperequazione, e dimostrata la necessità ineluttabile di addivenire ad una nuova perequazione, si presenta tosto alla mente un'altra domanda, ed è la seguente: quali sono i modi onde si corregge una sperequazione, o meglio come si procederà nello eseguire una nuova perequazione del Regno?

Se si prende questa proposta in senso assoluto la risposta non può essere altra che questa, cioè che per correggere le sperequazioni, altro mezzo non havvi che quello di addivenire alla formazione di un catasto stabile e regolare.

Ma, o Signori, era egli possibile che la Commissione suggerisse al Governo, che per correggere le sperequazioni esistenti ordinasse la formazione di un catasto stabile di tutto il regno, massime nelle attuali condizioni economiche e finanziarie del paese e colla estrema urgenza che havvi di procedere all'assessamento finanziario ed amministrativo dell'imposta fondiaria? Questo non poteva essere, onde ne venne che la formazione di un catasto stabile fu rigettata da tutti i membri della Commissione.

Data dunque l'impossibilità d'intraprendere le operazioni di un catasto stabile, e messa di fronte la necessità ineluttabile di provvedere alla perequazione del regno, restava a vedersi a quale sistema si dovesse ricorrere per riuscire nell'intento.

A questo punto essendo stati i sistemi ed i metodi di apprezzamento adottati dalla Commissione governativa

non solo criticati, ma anche talvolta derisi, io mi perito alquanto nell'enunciare una formola generale la quale esprima il concetto del sistema che da essa venne adottato.

Ma siccome parlo ad un alto consesso, che la mia parola è rivolta ad uomini eminentissimi e versati in ogni ramo dello scibile umano, così io spero che si vorrà compatire ad un uomo puramente pratico, se cercherà di esprimere con una formola generale quali furono i metodi a cui la Commissione dovette ricorrere per correggere la esistente sperequazione, dopo eliminata l'idea della formazione di un regolare catasto.

La Commissione governativa non poteva far altro, se non che ricorrere ad una operazione sommaria, basata sulle leggi di probabilità e dei compensi.

Qui, o Signori, bisogna che ci fermiamo un momento. Questa formola generale che riguarda ad un sistema basato sulle leggi di probabilità e dei compensi, questa espressione e questo sistema, preso in un senso vuol dir tutto, preso in un altro vuol dire nulla.

Vuol dire tutto, se noi ci mettiamo di proposito ognuno per la parte che conosce e colla ferma volontà di voler riuscire a qualche cosa, cioè, adoperando la necessaria attività ed energia; vuol dire nulla se uno si mette dalla parte negativa, dalla parte dell'incertezza, del dubbio e della malavoglia. Prima però di procedere oltre è necessario esaminare, vedere se vi sieno norme e principii generali per eseguire queste operazioni sommarie basate sulle leggi di probabilità e dei compensi.

A questo riguardo io non esito a dichiarare, che nella parte degli estimi catastrali, nella quale ho consumato quasi tutta la mia carriera, sonovi certe norme e provvedimenti sintetici e complessivi coi quali si può benissimo conseguire lo scopo che uno si prefigge.

Io credo poi ancora che queste leggi dei compensi e di probabilità esistono in tutte le scienze.

E infatti sappiamo che nella stessa misura delle basi trigonometriche, nella misura degli angoli, nelle più alte sfere della geodesia, sempre si ha d'uopo di ricorrere al calcolo della probabilità ed alla ragione dei compensi. A me pure è risultato nelle parti della bassa geodesia, che io ho praticato per molto tempo e che sto tuttora praticando, che se non avessi tenuto conto delle leggi di probabilità e dei compensi, non avrei mai potuto ottenere i risultati che ho ottenuti. A questo uopo permettetemi che trattandosi di un punto di partenza per apprezzare giustamente i lavori della Commissione, io vi trattenga di un fatto che è a me accaduto.

Voi avrete avuto contezza delle grandi discussioni che si sono fatte nel Parlamento subalpino allorchè si trattò del catasto stabile di queste provincie. Passata la legge, formatosi il relativo regolamento venne comunicato al Consiglio di Stato per il suo parere. Questi incaricò il compianto Senatore Giulio di preparare il lavoro, cioè il parere sul regolamento che il Ministero

gli aveva comunicato. Voi avrete tutti conosciuto personalmente o di fama quale era la mente lucida, sapiente e profonda del Senatore Giulio. Egli venne, gentile qual era al mio ufficio, e mi disse: quali sono gli estremi scientifici, per quali voi potete stabilire la tolleranza di uno su mille nelle reti trigonometriche? Avete fatte delle esperienze, avete fatti dei calcoli, onde venire a stabilire questo estremo?

Io non seppi rispondere altro al Senatore Giulio, se non che gli estremi che si erano stabiliti, io li aveva dedotti dalla lunga esperienza e dalle leggi di compenso, e che avendo fatte molte triangolazioni aveva sempre visto, che quando gli angoli erano esattamente misurati ed esattamente corretti, non mi era mai avvenuto un errore che arrivasse all'uno per mille.

Egli mi ripose che avevo ragione e che se egli avesse dovuto stabilire un tale estremo, forse avrebbe fatto un trattato, ma non sarebbe mai riuscito a dimostrarne le origini. Questo sia detto non per menomare il valore di una quistione scientifica ma per spiegarvi il concetto che anche nelle scienze fisiche, per quanto lo conosco, si tien molto conto delle leggi di probabilità e dei compensi.

Ora se queste leggi sono necessarie nella geodesia, lascio a voi a pensare, o Signori, se esse non sieno a più doppi necessarie nelle operazioni di stima anche le più rigorose, le quali in fin dei conti altro non sono che una serie non interrotta di apprezzamenti peritali, basati sulle leggi dei confronti e dei rapporti rispettivi degli oggetti da estimarsi.

La Commissione governativa adunque non aveva altro mezzo se non quello, o di rinunciare al suo mandato, ovvero di limitarsi a preparare un progetto di legge di perequazione generale basato pure sulle leggi di probabilità, ma tale per sempre che guarentisse, mediante la ristituzione dei reclami, i risultati della perequazione

almeno tra provincia e provincia del nuovo Regno: e trovandosi nel seno della Commissione alcuni uomini periti in questo genere di lavori, offerse di tentare gli studi occorrenti per riuscire sulle basi di queste leggi di probabilità e dei compensi a stabilire una rendita reale per ciascun compartimento del Regno, tale che potesse dirsi perequata al punto di servire di base al riparto del contingente generale dell'imposta che fosse fissata dal signor Ministro, rimandando a tempo più opportuno gli studi per una legge generale di perequazione dei terreni e dei fabbricati.

La Commissione governativa deliberò adunque, spinta a ciò anche dalle istanze del signor Ministro, di tentare un lavoro mediante il quale si arrivasse a stabilire la rendita di ciascun compartimento, riserbandosi dopo ciò di fare gli occorrenti studi per un progetto di legge di vera perequazione dei terreni e dei fabbricati.

Se il signor Presidente me lo permette domanderei qualche minuto di riposo.

Voci. A domani! a domani!

Alcuni Senatori. No! Si continui!

Presidente. Interrogherò il Senato se intende continuare o rimandare la seduta a domani.

Chi intende che si debba rimandare la seduta a domani, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova la seduta è rimandata a domani.)

Prego i signori Senatori a volersi trovare domani all'una precisa, perchè in tal modo si potrà guadagnare tempo.

Rammento poi ai signori Senatori, che i documenti accennati dal Senatore Farina nel suo discorso furono depositati sul banco della Presidenza, e che quindi rimarranno nell'ufficio della Segreteria a comodo dei Senatori che desiderassero consultarli.

La seduta è sciolta (ore 9).